Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 maggio 1981**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 maggio 1981.

Nomina dei commissari liquidatori della società cooperativa « Produttori tabacco » a r.l., in Viterbo, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1981, con il quale la società cooperativa « Produttori tabacco » a r.l., con sede in Viterbo, è stata sottoposta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi degli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con riserva di successiva nomina dei commissari liquidatori;

Tenuto anche conto delle designazioni effettuate dalla Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerata l'importanza dell'impresa;

Decreta:

Sono nominati commissari liquidatori della società cooperativa « Produttori tabacco » a r.l., con sede in Viterbo, costituita per rogito notaio Mario De Facendis in data 4 dicembre 1970 - già posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con precedente decreto del 22 aprile 1981 - i signori:

1) dott. Guido Cacace;
2) dott. Giuseppe Cardoni;
3) dott. Enrico Gigliotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1981

p. *Il Ministro*: CASTELLI

(2968)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 gennaio 1981.

Ripartizione per l'anno 1981 del fondo comune tra le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e della legge 10 maggio 1976, n. 356.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente, provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della citata legge n. 281 il quale attribuisce alle regioni quote del gettito di alcuni tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune;

Visto l'art. 8, primo e secondo comma, della stessa legge n. 281 che determina le quote dei tributi anzidetti stabilendo la commisurazione all'ammontare complessivo dei versamenti, in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno;

Visto l'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, con il quale viene stabilito che per gli esercizi finanziari 1977-81 l'ammontare del fondo *de quo* è commisurato, oltre al gettito annuale delle quote dei tributi erariali indicati nel citato art. 8 della legge n. 281/1970, ad una quota del complesso delle entrate tributarie dello Stato, al netto dei proventi ivi indicati e di quelli indicati nella legge che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981, in modo da assicurare che in ciascun esercizio la consistenza del fondo non sia comunque inferiore a quella determinata per il 1976 e maggiorata dall'applicazione ad essa della stessa percentuale di incremento del gettito complessivo delle entrate, indicate al primo comma dell'art. 1 medesimo, risultante dalle previsioni di entrata del bilancio dello Stato di ogni anno finanziario rispetto a quelle dell'anno finanziario 1976, sulla base dei progetti di bilancio presentati al Parlamento;

Visto l'art. 1 della citata legge n. 356/1976, ultimo comma, il quale prevede che il fondo così determinato viene ripartito in modo da attribuire ad ogni regione lo stesso ammontare dell'anno 1976 maggiorato in modo proporzionale all'incremento del fondo stesso;

Visto l'art. 128, quarto, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'unito prospetto n. 1 dal quale risulta la consistenza del fondo comune per l'anno 1981 determinata ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che ammonta a L. 1.416.105.895.611;

Visto l'unito prospetto n. 2 dal quale risulta la percentuale di incremento tra le entrate tributarie dello Stato — al netto dei proventi indicati nel primo comma del citato art. 1 della legge n. 356/1976, e dei rimborsi d'imposta, restituzioni, aggi e commissioni bancarie di cui all'art. 19 del disegno di legge relativo al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981 (A.C. n. 2036) previste per il 1981 e quelle previste per il 1976, pari al 259,859%;

Considerato che detta percentuale di incremento deve essere applicata alla consistenza del fondo relativo all'anno 1976, pari a L. 767.495.200.000 per cui il fondo stesso viene elevato di L. 1.994.405.352.000 con un ammontare complessivo di L. 2.761.900.552.0000 superiore quindi a quello determinato ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 281/1970;

Visto l'unito prospetto n. 3 dal quale risulta la percentuale di incremento tra le entrate tributarie dello Stato previste per il 1981 e quelle previste per il 1978,

ai sensi del quarto comma dell'art. 128 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616, pari al 93,764%;

Considerato che detta percentuale di incremento deve essere applicata all'ammontare complessivo delle spese eliminate nel 1978 dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e delle relative spese aggiuntive, pari a L. 45.212.822.760, per cui detto importo viene elevato di L. 42.393.351.240;

Visto l'unito prospetto n. 4 dal quale risulta la percentuale di incremento tra le entrate tributarie dello Stato previste per il 1981 e quelle previste per il 1979, pari all'82,948%;

Considerato che detta percentuale di incremento deve essere applicata alle spese eliminate nel 1979 dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e delle relative spese aggiuntive;

Visto il decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1979, n. 642, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni, dei beni e del personale delle opere universitarie di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto l'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 concernente la legge quadro in materia di formazione professionale;

Visto il terzo comma dell'art. 128 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616, il quale prevede che a partire dall'anno 1978 il fondo comune è integrato di un importo pari agli stanziamenti soppressi dal bilancio dello Stato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo, che verranno assegnati alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che li hanno autorizzati;

Considerato che l'importo complessivo dei predetti stanziamenti per l'anno 1981 è di complessive lire 135.763.000.000 così determinato:

legge 29 luglio 1975, n. 405 .	L.	10.000.000.000
legge 22 maggio 1978, n. 194 . .	»	50.000.000.000
legge 23 dicembre 1975, n. 698	»	70.163.000.000
legge 9 maggio 1975, n. 153 .	»	2.000.000.000
legge 22 dicembre 1975, n. 685 .	»	3.600.000.000
Totale . . .	L.	135.763.000.000

Considerato altresì che, tenuto conto di quanto in precedenza indicato, il fondo comune per l'anno 1981 ammonta complessivamente a L. 3.339.083.825.000 come risulta dall'allegato prospetto n. 5;

Visto l'unito prospetto n. 6 dal quale risulta la ripartizione tra le singole regioni del fondo comune determinato per l'anno 1981 limitatamente ai punti *a*), *b*) e *c*) del prospetto n. 5 nell'importo di L. 3.011.918.341.000 mediante l'attribuzione ad ogni Regione dello stesso ammontare assegnato per l'anno 1976 maggiorato degli incrementi percentuali del fondo stesso come in precedenza indicato;

Ritenuto che sia da provvedere alla ripartizione del fondo comune per l'anno 1981 limitatamente al predetto importo di L. 3.011.918.341.000 mentre i residui importi di L. 135.763.000.000 e di L. 191.402.484.000 verranno ripartiti ed assegnati alle regioni con provvedimenti autonomi secondo i criteri e per la durata previsti dalle singole leggi così come previsto dal terzo comma dell'art. 128 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e dal citato decreto-legge n. 536/1979 convertito in legge n. 642/1979;

Visto l'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 888, recante autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti prospetti numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 richiamati nelle premesse, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e del quarto comma dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'ammontare complessivo di L. 3.011.918.341.000 del fondo comune relativo all'anno 1981 resta determinata come segue:

1) Piemonte	L.	264.469.844.295
2) Lombardia	»	442.087.845.695
3) Veneto	»	233.550.584.615
4) Liguria	»	97.911.397.220
5) Emilia-Romagna	»	229.893.801.235
6) Toscana	»	198.979.211.110
7) Umbria	»	64.870.788.570
8) Marche	»	98.417.036.790
9) Lazio	»	249.236.091.205
10) Abruzzo	»	100.889.789.960
11) Molise	»	37.252.890.595
12) Campania	»	422.918.089.765
13) Puglia	»	296.164.776.830
14) Basilicata	»	73.326.440.455
15) Calabria	»	201.949.752.660
	L.	3.011.918.341.000

Il predetto onere di L. 3.011.918.341.000 graverà intanto nei limiti di 1/3 — pari a L. 1.003.972.768.000 — sul cap. 5926 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1981

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1981
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 147

PROSPETTO N. 1

DETERMINAZIONE DEL FONDO COMUNE PER L'ANNO 1981
(Ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281)

TRIBUTI	Versamenti C + R Anno 1979	%	Ammontare percentuale	Rimborsi			Devoluzione netta alle regioni
				Importo complessivo	%	Detrazione	
Imposta fabbr. spiriti (cap. 1401)	120.335.784.949	—	—	—	—	—	—
Imposta fabbr. birra (cap. 1402)	50.338.483.761	—	—	—	—	—	—
Imposta fabbr. zucchero (cap. 1403)	49.501.418.455	—	—	—	—	—	—
Imposta fabbr. glucosio (cap. 1404)	1.644.014.633	—	—	—	—	—	—
	156.106.749.569	—	—	—	—	—	—
Imposta fabbr. sui gas. inc. (cap. 1410)	377.926.451.367	75%	283.444.838.525	906.552.585	75%	679.914.438	282.764.924.087
Imposta fabbr. sugli olii min. (cap. 1409)	5.117.285.128.153	15%	767.592.769.222	23.859.158.906	15%	3.578.873.835	764.013.895.387
Imposta consumo tabacchi (cap. 1601)	1.477.308.304.548	25%	369.327.076.137	—	—	—	369.327.076.137
Totali . .	6.972.519.884.068		1.420.364.683.884	24.765.711.491		4.258.788.273	1.416.105.895.611

PROSPETTO N. 2

DETERMINAZIONE FONDO COMUNE PER L'ANNO 1981
(Ai sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356)

TRIBUTI	Bilancio di previsione 1978 a	Bilancio di previsione 1981 b	Incremento assoluto c = b—a	Incremento percentuale d = c/a
Entrate tributarie	23.431.596.875.000	84.145.000.000.000	60.713.403.125.000	
a detrarre (ai sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356):				
Entrate del lotto (cap. 1801 - 1802 - 1803 - 1804 - 1805 - 1806 - 1807 - 1808 - 1999)	240.245.000.000	555.000.000.000	314.755.000.000	
Entrate monopoli (cap. 1601 - 1604 - 1800) . .	1.230.010.000.000	2.250.000.000.000	1.019.990.000.000	
Entrate canoni TV (cap. 1216)	260.000.000.000	700.000.000.000	440.000.000.000	
Entrate dazi e diritti (cap. 1469 - 1471 - 1472)	28.100.000.000	95.000.000.000	66.900.000.000	
Rimborsi ed aggi	—	2.551.795.000.000	2.551.795.000.000	
	21.673.241.875.000	77.993.205.000.000	56.319.963.125.000	259,859

Fondo per il 1981 { (767.495.200.000 + 259,859 % di 767.495.200.000) = 767.495.200.000 + 1.994.405.351.768 = 2.761.900.551.768

Importo arrotondato 2.761.900.552.000

PROSPETTO N. 3

DETERMINAZIONE PERCENTUALE INCREMENTO GETTITO ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 1981 (rispetto al 1978)
(Ai sensi dell'art. 128, quarto comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616)

TRIBUTI	Bilancio di previsione 1978 a	Bilancio di previsione 1981 b	Incremento assoluto c = b—a	Incremento percentuale d = c/a
Entrate tributarie . .	42.895.000.000.000	84.145.000.000.000	41.250.000.000.000	
a detrarre (ai sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356):				
Entrate del lotto (cap. 1801 - 1802 - 1803 - 1804 - 1805 - 1806 - 1807 - 1808 - 1999)	400.000.000.000	555.000.000.000	155.000.000.000	
Entrate monopoli (cap. 1601 - 1604 - 1800) .	1.550.000.000.000	2.250.000.000.000	700.000.000.000	
Entrate canoni TV (cap. 1216) .	170.000.000.000	700.000.000.000	530.000.000.000	
Entrate dazi e diritti (cap. 1469 - 1471 - 1472)	44.0000.000.000	95.000.000.000	51.000.000.000	
Rimborsi ed aggi .	479.525.000.000	2.551.795.000.000	2.072.270.000.000	
	40.251.475.000.000	77.993.205.000.000	37.741.730.000.000	93,764

Detta percentuale di incremento deve essere calcolata sui trasferimenti ex artt. 128, secondo comma e 130 del D.P.R. n. 616/77 - Anno 1978 = 45.212.822.760 × 93,764% = L. 42.393.351.132
Importo arrotondato L. 42.393.351.240

PROSPETTO N. 4

DETERMINAZIONE PERCENTUALE INCREMENTO GETTITO ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 1981 (rispetto al 1979)
(Ai sensi dell'art. 128, quarto comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616)

TRIBUTI	Bilancio di previsione 1979 a	Bilancio di previsione 1981 b	Incremento assoluto c = b—a	Incremento percentuale d = c/a
Entrate tributarie .	46.752.275.600.000	84.145.000.000.000	37.392.724.400.000	
a detrarre (ai sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356):				
Entrate del lotto (cap. 1801 - 1802 - 1803 - 1804 - 1805 - 1806 - 1807 - 1808 - 1999)	397.661.000.000	555.000.000.000	157.339.000.000	
Entrate monopoli (cap. 1601 - 1604 - 1800) .	1.760.000.000.000	2.250.000.000.000	490.000.000.000	
Entrate canoni TV (cap. 1216) .	400.000.000.000	700.000.000.000	300.000.000.000	
Entrate dazi e diritti (cap. 1469 - 1471 - 1472)	72.500.000.000	95.000.000.000	22.500.000.000	
Rimborsi ed aggi .	1.490.840.000.000	2.551.795.000.000	1.060.955.000.000	
	42.631.274.600.000	77.993.205.000.000	35.361.930.400.000	82,948

Detta percentuale di incremento deve essere calcolata sui trasferimenti ex artt. 128, secondo comma e 130 del D.P.R. n. 616/77 - Anno 1979 = L. 15.538.209.000 × 82,948% = L. 12.888.633.601
Importo arrotondato L. 12.888.634.000

Prospetto n. 5

FONDO COMUNE PER L'ANNO 1981

A) *Fondo comune* determinato ai sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356 con incremento rispetto al 1976 del 259,859%		L. 2.761.900.552.000
B) *Applicazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n.* 616:		
1) Trasferimento funzioni dal 1978:		
art. 128, secondo comma, e spese aggiuntive	L. 42.542.182.760	
art. 130 e spese aggiuntive	» 2.670.640.000	
	L. 45.212.822.760	
incremento 1981/78 del 93,764%	» 42.393.351.240	» 87.606.174.000
2) Trasferimento funzioni dal 1979:		
art. 128, secondo comma, e spese aggiuntive	L. 9.711.533.000	
incremento 1981/79 dell'82,948%	» 8.055.522.000	» 17.767.055.000
trasferimento alle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna ai sensi art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 della « Casa di Riposo Musicisti G. Verdi » di Milano e « Casa di Riposo Artisti Drammatici » di Bologna (decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* nn. 135 e 139) comprese spese aggiuntive	L. 125.000.000	
incremento 1981/79 dell'82,948%	» 103.685.000	» 228.685.000
art. 47 e 49 decreto del Presidente della Repubblica n. 616, Scuola popolare e spese aggiuntive	L. 15.538.209.000	
incremento 1981/79 dell'82,948%	» 12.888.634.000	» 28.426.843.000
C) Art. 22 legge 21 dicembre 1978, n. 845 FAPL	L. 63.400.000.000	
incremento 1981/79 dell'82,948%	» 52.589.032.000	» 115.989.032.000
Totale punti A-B-C . . .		L. 3.011.918.341.000
D) Art. 44 decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536 convertito in legge 22 dicembre 1979, n. 642 concernente opere universitarie, comprese spese aggiuntive	L. 104.621.250.000	
incremento 1981/79 dell'82,948%	» 86.781.234.000	» 191.402.484.000
E) Art. 128, terzo comma (leggi di settore):		
a) Consultori familiari e aborto	L. 60.000.000.000	
b) ONMI	» 70.163.000.000	
c) Stupefacenti	» 3.600.000.000	
d) Fondi ex agricoltura	» 2.000.000.000	» 135.763.000.000
Totale . . .		L. 3.339.083.825.000

PROSPETTO N. 6

RIPARTIZIONE TRA LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO DEL FONDO PER L'ANNO 1981

(Ai sensi dell'art 1 della legge 10 maggio 1976, n 356 e dell'art 128 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616)

REGIONI	Fondo 1976 (1)	Maggiorazione per incremento gettito entrate (2)	FUNZIONI TRASFERITE ALLE REGIONI - D.P.R. 24-7-1977, N. 616				Scuola popolare e % incremento	FAPL e % incremento	TOTALE
			Art. 128, secondo comma, e spese aggiuntive dal 1978 (3)	Art. 128, secondo comma, e spese aggiuntive dal 1979 (4)	Art. 130 e spese aggiuntive	% incremento Art. 128, quarto comma			
1. Piemonte . . .	66.339.988.320	172.390.430.265	3.677.218.805	839.435.215	(3) 2.371.800.000	6.368.096.690	2.457.130.000	10.025.745.000	264.469.844.295
2. Lombardia . . .	112.814.157.535	293.157.741.645	6.253.276.895	1.427.496.115	(4) 87.500.000	7.119.981.505	4.178.460.000	17.049.232.000	442.087.845.695
3. Veneto	59.620.177.745	154.928.397.765	3.304.740.440	754.406.090	—	3.724.421.575	2.208.240.000	9.010.201.000	233.550.584.615
4. Liguria	24.994.562.725	64.950.620.890	1.385.446.415	316.270.870	—	1.561.390.320	925.760.000	3.777.346.000	97.911.397.220
5. Emilia Romagna	58.669.170.155	152.457.118.890	3.252.026.195	742.372.520	(4) 37.500.000	3.696.118.475	2.173.015.000	8.866.480.000	229.893.801.235
6. Toscana	50.794.888.425	131.995.089.130	2.815.555.630	642.735.295	—	3.173.113.630	1.881.364.000	7.676.465.000	198.979.211.110
7. Umbria	16.560.042.580	43.032.761.065	917.921.885	209.544.670	—	1.034.493.370	613.360.000	2.502.665.000	64.870.788.570
8. Marche	25.048.332.645	65.090.364.740	1.388.426.875	316.951.250	(3) 295.000.000	1.564.749.280	927.755.000	3.785.475.000	98.417.036.790
9. Lazio	63.553.722.240	165.150.067.000	3.522.776.385	804.179.195	—	4.246.750.385	2.353.931.000	9.604.665.000	249.236.091.205
10. Abruzzo	25.754.879.040	66.926.371.140	1.427.590.660	325.891.530	—	1.608.886.590	953.921.000	3.892.250.000	100.889.789.960
11. Molise	9.509.817.495	24.712.116.660	527.128.690	120.334.645	—	594.072.105	352.231.000	1.437.190.000	37.252.890.595
12. Campania . . .	107.961.416.600	280.547.457.580	5.984.289.995	1.366.091.970	—	6.744.255.620	3.998.725.000	16.315.853.000	422.918.089.765
13. Puglia	75.602.265.305	196.459.290.615	4.190.625.800	956.635.335	(3) 3.840.000	4.726.408.775	2.800.190.000	11.425.521.000	296.164.776.830
14. Basilicata . . .	18.718.578.730	48.641.911.515	1.037.569.310	236.857.705	—	1.169.335.195	693.310.000	2.828.878.000	73.326.440.455
15. Calabria	51.553.200.460	133.965.631.100	2.857.588.780	652.330.595	—	3.220.484.725	1.909.451.000	7.791.066.000	201.949.752.660
Totali	767.495.200.000	1.994.405.352.000	42.542.182.760	9.711.533.000	2.795.640.000	50.552.558.240	28.426.843.000	115.989.032.000	3.011.918.341.000

(1) Tenuto conto dell integrazione di cui all'art 3 della legge 10 maggio 1976, n 356
(2) Maggiorazione di incremento pari al 259,859%
(3) Maggiorazione di incremento pari al 93,764%.
(4) Maggiorazione di incremento pari all'82,948%.

PROSPETTO N. *6-bis*

ART. 128, quarto comma - PERCENTUALI DI INCREMENTO

REGIONI	Art. 128, secondo comma		Art. 130	TOTALE
	Rispetto al 1978 93,764%	Rispetto al 1979 82,948	93,764% 82,948	
1. Piemonte	3.447.907.445	696.294.695	2.223.894.550	6.368.096.690
2. Lombardia	5.863.322.555	1.184.079.450	72.579.500	7.119.981.505
3. Veneto	3.098.656.835	625.764.740	—	3.724.421.575
4. Liguria	1.299.049.985	262.340.335	—	1.561.390.320
5. Emilia Romagna	3.049.229.845	615.783.130	31.105.500	3.696.118.475
6. Toscana	2.639.977.585	533.136.045	—	3.173.113.630
7. Umbria	860.680.285	173.813.085	—	1.034.493.370
8. Marche	1.301.844.580	262.904.700	—	1.564.749.280
9. Lazio	3.303.096.055	667.050.530	276.603.800	4.246.750.385
10. Abruzzo	1.338.566.110	270.320.480	—	1.608.886.590
11. Molise	494.256.950	99.815.155	—	594.072.105
12. Campania	5.611.109.680	1.133.145.940	—	6.744.255.620
13. Puglia	3.929.298.385	793.509.850	3.600.540	4.726.408.775
14. Basilicata	972.866.495	196.468.700	—	1.169.335.195
15. Calabria	2.679.389.560	541.095.165	—	3.220.484.725
Totali	39.889.252.350	8.055.522.000	2.607.783.890	50.552.558.240

(2801)

DECRETO 5 maggio 1981.
Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 15 %, di scadenza 1° gennaio 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344, del 17 dicembre 1980, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 15%, di scadenza 1° gennaio 1983, per nominali lire 2.000 miliardi elevati a lire 3.500 miliardi con successivo decreto ministeriale 30 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 15 %, di scadenza 1° gennaio 1983, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati indicati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe, in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D.P. » in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo e dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo; di un foglio recante, fra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 15 % di scadenza 1° gennaio 1983; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportate, dall'alto in basso, le leggende: « Foglio di ruolo - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 15 % - di scadenza 1° gennaio 1983 - legge 30 aprile 1980, n. 149 e decreto ministeriale 13 dicembre 1980 »,

nonché quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), all'interesse semestrale, alla Tesoreria, pagatrice, alla data del rilascio ed al numero di posizione. Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in dieci compartimenti, su due colonne, dei quali i primi due, in alto, di ogni colonna numerati progressivamente da uno a quattro (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), per l'apposizione del bollo a calendario della Tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei quattro compartimenti, da quella 1° luglio 1981 a quella 1° gennaio 1983; i rimanenti sei compartimenti sono annullati con una sbarra trasversale a linee ondulate parallele finissime.

Il rovescio del foglio di ruolo è in bianco.

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare, a motivi simmetrici che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 15 % - di scadenza 1° gennaio 1983 - legge 30 aprile 1980, n. 149 e decreto ministeriale 13 dicembre 1980 ». Segue, al centro, un apposito spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare, su due righe, sono riportate, a sinistra, le diciture « Certificato N. » e « Capitale nom. L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle « Interesse annuo L. » e « Interesse sem. L. » seguite da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende « Certificato Nominativo - Nel Gran Libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale - di lire (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) - fruttante l'interesse annuo - di lire (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) con godimento dal . . . . . . a favore di (seguono alcune righe punteggiate). Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, il capitale nominale indicato nella distinta a tergo del foglio annesso. - Roma, ... Il Direttore Generale - V per la Corte dei conti - Il Primo Dirigente - Posizione N. . . . . . (4ª Serie) ». A norma della disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 5 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le firme da apporre sui certificati, al momento del rilascio, devono essere autografe, eccettuata quella del direttore generale, che può essere impressa con fac-simile.

Il rovescio del corpo del titolo comprende un solo prospetto recante la dicitura: « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai Buoni del Tesoro poliennali 15 %, di scadenza 1° gennaio 1983 ha cornice e fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende: nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del registro integrativo del Gran Libro; nella parte inferiore, vi è riportata la seguente leggenda: « Estratto dalle norme relative - ai Buoni del Tesoro Poliennali 15 % - di scadenza 1° gennaio 1983 - 1. I titoli e le rate d'interesse sono esenti: - *a*) da ogni imposta diretta reale, presente e futura; - *b*) dalle imposte sulle successioni; - *c*) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale. - Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 - 2. La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni anno dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati. - 3. E' prescritto il capitale nominale dei buoni non reclamato nel corso di dieci anni dal 1° gennaio 1983. Per i buoni nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine è di venti anni dalla medesima data ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le indicazioni relative alla « Serie » ed al corrispondente « Capitale nominale ».

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende quattro tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, disposti in alto, su una sola colonna e numerati progressivamente dal basso verso l'alto, da quello n. 1, di scadenza 1° luglio 1981, a quello n. 4, di scadenza 1° gennaio 1983.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti, ed a fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo; esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana/Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 15 % - di scadenza 1° gennaio 1983 - Tagliando di L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata semestrale) - per la semestralità al (segue l'indicazione delle scadenze, dal 1° luglio 1981 al 1° gennaio 1983) - relativo al certificato N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero di iscrizione del certificato) - Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore ». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è, disposta su due righi, la leggenda: « Legge 30 aprile 1980, n. 149; e, lungo il lato destro, l'altra « Decreto Ministeriale 13 dicembre 1980 ».

A sinistra di questa ultima leggenda e al di sopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. Al di sopra e al di sotto di detta losanga sono stampate, rispettivamente, le diciture « Buoni del Tesoro poliennali 15% » e « di scadenza 1° gennaio 1983 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 15 %, di scadenza 1° gennaio 1983 e da un foglio contenente i compartimenti, riservati alle annotazioni di pagamento delle rate semestrali di interessi.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quello dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « Modalità di pagamento », (seguita da alcune righe punteggiate) posta prima dello spazio riservato alla data del rilascio. Il rovescio è in bianco come quello dei fogli di ruolo dei predetti certificati.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento . . . . » (All'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione o il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai Buoni del Tesoro poliennali 15 % di scadenza 1° gennaio 1983 è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 2 dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati.

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da uno spazio dettangolare bianco recante la dicitura « Certificato N. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati dieci compartimenti, disposti su due colonne di cinque compartimenti ciascuna, dei quali primi due dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, recano l'indicazione di un semestre, da quello 1° luglio 1981 a quello 1° gennaio 1983. I rimanenti sei compartimenti sono annullati con una sbarra trasversale a linee ondulate parallele finissime.

Esternamente alla cornice del foglio dei compartimenti, in alto, vi è la seguente leggenda: « Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Sezione di Tesoreria provinciale su ordinativo della Direzione Generale del Debito Pubblico e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 15 %, di scadenza 1° gennaio 1983.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: « di nuda proprietà » sotto dicitura « Certificato nominativo » e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal 1° luglio - e dal 1° gennaio di ogni anno (seguita da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, l'indicazione « con » ovvero « senza ») deposito del certificato di esistenza - in vita dell'usufruttuario », prima dello spazio riservato alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai Buoni del Tesoro poliennali 15 %, di scadenza 1° gennaio 1983 è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 2 dell'estratto stesso così formulato: « La prescrizione delle rate di interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui il medesimo è assegnato, in base a presentazione del certificato d'usufrutto e distacco da esso dei tagliandi maturati ».

Art. 10.

I certificati d'usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse con, ovvero senza, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

a) foglio di ruolo: dopo la leggenda « a favore di . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) « con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

b) corpo del titolo: la dicitura « Certificato nominativo » è sostituita da quella « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario); prima dello spazio riservato alla data di rilascio, è aggiunta la dicitura: « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni anno con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

c) nella terza parte del titolo: (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 15 % di scadenza 1° gennaio 1983 occupa l'intero spazio della facciata;

d) foglio tagliandi: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore », è aggiunta l'altra « pagabile con (ovvero senza) fede di vita dell'usufruttuario ». La leggenda

« Repubblica Italiana/Debito Pubblico » interrompe, in parte, la cornicetta nel lato superiore; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo continuo che si richiama a quello del lato superiore sovrastante la predetta leggenda.

Nel rovescio del corpo del titolo, nel prospetto superiore, è omessa la leggenda « spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lettera *d*), del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Le parole « con » o « senza » sono stampate in grassetto.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sono condizione o a termine, sono, nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

a) sul prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda « a favore di . . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

b) sul prospetto del corpo del titolo, al posto dell'indicazione « Certificato nominativo » è riportata l'altra « Certificato di usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

c) sulla terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai Buoni del Tesoro poliennali 15 % di scadenza 1° gennaio 1983, occupa l'intero spazio della facciata;

d) sul rovescio del corpo del titolo è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

certificati nominativi di piena proprietà: cornici e leggende: bruno-rossastro; fondino: bruno-rossastro chiaro;

certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: verde, fonino: verde-chiaro;

certificati nominativi di nuda proprietà: cornici e leggende: bruno; fondino: bruno-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita: cornici e leggende: grigio-scuro; fondino: grigio;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita: cornici e leggende: viola-malva; fondino: viola-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: rosso; fondino: rosso-chiaro.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore rosso mattone.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1981
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 253

(2928)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 25 febbraio 1981, n. **221.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Martino vescovo, in Bovalino.

N. 221. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Gerace-Locri 1° marzo 1978, integrato con due dichiarazioni 12 ottobre 1979, relativo: *a*) all'erezione della parrocchia di San Martino vescovo con sede nella chiesa di S. Ippolito nella frazione Bosco S. Ippolito del comune di Bovalino (Reggio Calabria), con il trasferimento in essa del beneficio parrocchiale di S. Martino vescovo, in Gerace (Reggio Calabria); *b*) all'incorporazione del territorio della parrocchia di S. Martino vescovo nella limitrofa parrocchia di San Giovanni Battista, entrambe in Gerace.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1981
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 291

DECRETO 25 febbraio 1981, n. **222.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Martino, in Gaiole in Chianti, e di S. Maria Assunta, in Montevarchi.

N. 222. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Arezzo 20 gennaio 1979, integrato con dichiarazione 10 marzo 1979, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Martino, in frazione Starda del comune di Gaiole in Chianti (Siena), e di S. Maria Assunta, in frazione Moncioni del comune di Montevarchi (Arezzo).

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1981
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 288

DECRETO 25 febbraio 1981, n. **223.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Grato e di S. Giuseppe, in Rubiana.

N. 223. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Susa 1° gennaio 1979, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Grato, in frazione Mompellato del comune di Rubiana (Torino), e di S. Giuseppe, in frazione Favella dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1981
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 289

DECRETO 25 febbraio 1981, n. **224.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione delle parrocchie di S. Giuseppe e S. Giovanni Evangelista e di S. Giovanni Ante Portam Latinam, in Sulmona.

N. 224. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Valva e Sulmona 1° ottobre 1979, relativo alla separazione delle parrocchie di S. Giuseppe e S. Giovanni Evangelista, in Sulmona (L'Aquila), e di S. Giovanni Ante Portam Latinam, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1981
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 290

DECRETO 25 febbraio 1981, n. **225.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Biagio e di S. Maria Assunta, in Sefro.

N. 225. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Nocera Umbra 6 settembre 1979, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Biagio, in frazione Sorti del comune di Sefro (Macerata), e di S. Maria Assunta, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1981
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 287

DECRETO 25 febbraio 1981, n. **226.**

Modificazione allo statuto della « Pia società maestre cooperatrici di don Mazza », in Verona.

N. 226. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene approvata la modificazione all'art. 11, inserita nel nuovo testo dello statuto della « Pia società maestre cooperatrici di don Mazza », in Verona, di cui all'allegato *A* del verbale d'assemblea straordinaria 12 febbraio 1979, n. 8013 di repertorio, a rogito dott. Zeno Cicogna, notaio in Verona.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1981
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 292

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1233/81 della commissione, dell'8 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1234/81 della commissione, dell'8 maggio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1235/81 della commissione, dell'8 maggio 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 1236/81 della commissione, dell'8 maggio 1981, che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati.

Regolamento (CEE) n. 1237/81 della commissione, dell'8 maggio 1981, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 1238/81 della commissione, dell'8 maggio 1981, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 1239/81 della commissione, dell'8 maggio 1981, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 1240/81 della commissione, dell'8 maggio 1981, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 1241/81 della commissione, dell'8 maggio 1981, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1242/81 della commissione, dell'8 maggio 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1243/81 della commissione, dell'8 maggio 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1244/81 della commissione, dell'8 maggio 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1245/81 della commissione, dell'8 maggio 1981, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1246/81 della commissione, dell'8 maggio 1981, che modifica il tasso di restituzione applicabile all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1247/81 della commissione, dell'8 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 125 *del* 9 *maggio* 1981.

(128/C)

Regolamento (CEE) n. 1248/81 della commissione, dell'11 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1249/81 della commissione, dell'11 maggio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1250/81 della commissione, dell'11 maggio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1468/79 relativo alla concessione di un aiuto per il burro di ammasso privato destinato alla fabbricazione di prodotti di pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari in seguito all'adesione della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1251/81 della commissione, dell'11 maggio 1981, che deroga al regolamento (CEE) n. 2041/75 che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi per l'esportazione di olio d'oliva a destinazione della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 1252/81 della commissione, dell'11 maggio 1981, relativo ad una vendita speciale di latte scremato in polvere detenuto dall'organismo d'intervento tedesco e destinato all'esportazione verso la Polonia, e recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2044/75 e (CEE) n. 1687/76.

Regolamento (CEE) n. 1253/81 della commissione, dell'11 maggio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 3265/80 per quanto riguarda in particolare i quantitativi di burro destinati all'esportazione verso la Polonia.

Regolamento (CEE) n. 1254/81 della commissione, dell'11 maggio 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido ossalico, suoi sali e suoi esteri, della sottovoce 29.15 A I della tariffa doganale comune, originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1255/81 della commissione, dell'11 maggio 1981, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1256/81 della commissione, dell'11 maggio 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1257/81 della commissione, dell'11 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1258/81 della commissione, dell'11 maggio 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 880/81 del Consiglio, del 10 febbraio 1981, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Svezia (1981) pubblicato nella « Gazzetta ufficiale » n. L 92 del 6 aprile 1981.

Pubblicati nel n. L 126 *del* 12 *maggio* 1981.

(129/C)

Regolamento (CEE) n. 1259/81 della commissione, del 12 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1260/81 della commissione, del 12 maggio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1261/81 della commissione, del 12 maggio 1981, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1107/68 e (CEE) n. 2496/78 per quanto riguarda il livello degli aiuti all'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone.

Regolamento (CEE) n. 1262/81 della commissione, del 12 maggio 1981, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1263/81 della commissione, del 12 maggio 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1264/81 della commissione, del 12 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3013/80 della commissione, del 21 novembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) numero 2140/79 per quanto concerne taluni importi compensativi monetari, nonché il regolamento (CEE) n. 2803/80 per quanto concerne talune restituzioni all'esportazione nel settore dei cereali pubblicato nella « Gazzetta ufficiale » n. L 312 del 22 novembre 1980.

Pubblicati nel n. L 127 *del* 13 *maggio* 1981.

(130/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomine dei commissari di Governo per l'attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 80, 82 e 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75;

Considerata la conseguente necessità di provvedere alla nomina dei commissari straordinari del Governo per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale per la costruzione nell'area metropolitana di Napoli di ventimila alloggi e delle relative opere di urbanizzazione;

Decreta:

Il presidente della giunta regionale della Campania, professor Emilio De Feo è nominato, con i poteri di cui al quarto comma dell'art. 84 della legge n. 219 del 14 maggio 1981, con decorrenza immediata e sino al 31 dicembre 1982, commissario straordinario del Governo per l'attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui al titolo VIII della legge citata in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1981

Il Presidente: FORLANI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 80, 82 e 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75;

Considerata la conseguente necessità di provvedere alla nomina dei commissari straordinari del Governo per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale per la costruzione nell'area metropolitana di Napoli di ventimila alloggi e delle relative opere di urbanizzazione;

Decreta:

Il sindaco della città di Napoli sig. Maurizio Valenzi è nominato, con i poteri di cui al quarto comma dell'art. 84 della legge n. 219 del 14 maggio 1981, con decorrenza immediata e sino al 31 dicembre 1982, commissario straordinario del Governo per l'attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui al titolo VIII della legge citata in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1981

Il Presidente: FORLANI

(3023)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore negli Stati arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mediterraneo adottata a Nizza il 17 dicembre 1976.

Il 14 aprile 1981, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 965 del 29 novembre 1980, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 19 gennaio 1981 ha avuto luogo a Parigi, presso il direttore generale dell'organizzazione per l'educazione, la scienza e la cultura, il deposito dello strumento di ratifica della convenzione sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore negli Stati arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mediterraneo adottata a Nizza il 17 dicembre 1976.

La convenzione, ai sensi dell'art. 18, entrerà in vigore per l'Italia, il 14 maggio 1981.

(2810)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 14 maggio 1981 è stato revocato il decreto ministeriale 13 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 17 aprile 1981, nella parte in cui dispone il trasferimento del notaio Morello Maria Daniela nella sede di Santa Margherita di Belice, distretto notarile di Sciacca.

(2937)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Narni

Con decreto interministeriale 13 maggio 1981, n. 51 ai sensi dell'art. 829 del codice civile, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del terreno esterno al poligono di tiro a segno, distinto nel catasto del comune censuario di Narni (Terni), al foglio n. 75, particella 37/parte, della superficie complessiva di mq 9000 circa.

(2922)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITA' DI NAPOLI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1) fisiologia generale;
2) genetica molecolare;
3) chimica fisica;
4) chimica organica;
5) teoria dell'informazione;
6) chimica delle sostanze naturali;
7) istituzioni di fisica nucleare;
8) fisica terrestre;
9) fisica terrestre.

UNIVERSITA' DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

1) diritto commerciale;
2) diritto tributario;
3) diritto tributario;

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2921)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. - Industria camiceria meridionale di Scalea (Cosenza) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1981 al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silti - Società italiana lavorazioni tintoria industriale, in liquidazione, di Bari è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silti - Società italiana lavorazione tintoria industriale, in liquidazione, di Bari è prolungata al 21 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsider Centro Siderurgico di Bagnoli (Napoli) è prolungata al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(2938)

MINISTERO DEL TESORO

Tredicesima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1968/1983

Si rende noto che il giorno 3 giugno 1981, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle sessantasei serie attualmente vigenti del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1968/1983, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 31 ottobre 1968.

Il successivo giorno 4 giugno, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla tredicesima estrazione di ventuno serie.

I titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1981.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2970)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 95

Corso dei cambi del 18 maggio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1141,20	1141,20	—	1141,20	1141,25	1141,15	1141,30	1141,20	1141,20	1141,20
Dollaro canadese	951,70	951,70	—	951,70	951,95	951,65	951,65	951,70	951,70	951,70
Marco germanico	498,50	498,50	—	498,50	498,35	498,45	498,40	498,50	498,50	498,50
Fiorino olandese	448,40	448,40	—	448,40	448,40	448,40	448,40	448,40	448,40	448,40
Franco belga	30,584	30,584	—	30,584	30,60	30,55	30,5880	30,584	30,584	30,60
Franco francese	206,88	206,88	—	206,88	206,90	206,90	206,98	206,88	206,88	206,90
Lira sterlina	2393 —	2393 —	—	2393 —	2390,35	2393 —	2392,75	2393 —	2393 —	2393 —
Lira irlandese	1817,50	1817,50	—	1817,50	1818 —	—	1819 —	1817,50	1817,50	—
Corona danese	158,55	158,55	—	158,55	158,45	158,50	158,47	158,55	158,55	158,55
Corona norvegese	201,37	201,37	—	201,37	201,35	201,35	201,25	201,37	201,37	201,40
Corona svedese	233,56	233,56	—	233,56	233,45	233,55	233,46	233,56	233,56	233,55
Franco svizzero	557,99	557,99	—	557,99	558,60	557,95	558,10	557,99	557,99	558 —
Scellino austriaco	70,471	70,471	—	70,471	70,50	70,45	70,48	70,471	70,471	70,47
Escudo portoghese	18,75	18,75	—	18,75	18,75	18,70	18,85	18,75	18,75	18,75
Peseta spagnola	12,524	12,524	—	12,524	12,50	12,50	12,526	12,524	12,524	12,50
Yen giapponese	5,164	5,164	—	5,164	5,15	5,15	5,165	5,164	5,164	5,16

Media dei titoli del 18 maggio 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	51,325
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,725
» 5,50 % » » 1968-83	88,475
» 5,50 % » » 1969-84	84,450
» 6 % » » 1970-85	81,125
» 6 % » » 1971-86	74,150
» 6 % » » 1972-87	74,150
» 9 % » » 1975-90	74,025
» 9 % » » 1976-91	76,975
» 10 % » » 1977-92	81,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,800
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12 %	66,675
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,525
» » » » 1-10-1979/81	99,050
» » » » 1-12-1979/81	98,850
» » » » 1- 5-1979/82	97,975
» » » » 1- 7-1979/82	97,500
» » » » 1-10-1979/82	97,675
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	98,250
» » » » 1- 3-1980/82	98,025
» » » » 1- 5-1980/82	97,900
» » » » 1- 6-1980/82	97,675
» » » » 1- 7-1980/82	97,500
» » » » 1- 8-1980/82	97,600
» » » » 1-10-1980/82	98,375
» » » » 1- 1-1980/83	97,375
» » » » 1-10-1980/83	99,200
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,550
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,875
» » » 12 % 1- 4-1982	94,675
» » » 12 % 1-10-1983	87,825
» » » 12 % 1- 1-1984	87,050
» » » 12 % 1- 4-1984	87,175
» » » 12 % 1-10-1984	87,100
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 maggio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1141,25
Dollaro canadese	951,675
Marco germanico	498,45
Fiorino olandese	448,40
Franco belga	30,586
Franco francese	206,93
Lira sterlina	2392,875
Lira irlandese	1818,25
Corona danese	158,51
Corona norvegese	201,31
Corona svedese	233,51
Franco svizzero	558,045
Scellino austriaco	70,475
Escudo portoghese	18,80
Peseta spagnola	12,525
Yen giapponese	5,164

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per posti gratuiti di studio per convittori, convittrici e semiconvittori presso convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato nelle regioni a statuto speciale.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Vista la legge 4 agosto 1977, n. 517;
Visto il capitolo 3273 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1981;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1981, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con cui è stata fissata la misura delle rette per il mantenimento degli alunni convittori e semiconvittori;

Decreta:

Art. 1.
Concorsi

Sono banditi i seguenti concorsi per titoli, per il conferimento di posti gratuiti di studio nei convitti nazionali e negli istituti pubblici di educazione femminile per la frequenza di scuole elementari e medie e secondarie di secondo grado nelle seguenti regioni a statuto speciale:

A) *Friuli-Venezia Giulia*:

a) concorso per il conferimento di complessivi quindici posti gratuiti di studio per convittore presso il Convitto nazionale di Cividale e quattro posti gratuiti di studio per convittrice presso l'educandato femminile statale « Uccellis » di Udine.

I posti sono così distribuiti:

per alunni ed alunne che frequentano scuole elementari e medie:

nove posti di convittore presso il convitto nazionale di Cividale;
quattro posti di convittrice presso l'educandato « Uccellis » di Udine;

per alunni che frequentano scuole secondarie di secondo grado:

sei posti di convittore presso il convitto nazionale di Cividale;

b) concorso per il conferimento di ventidue posti gratuiti di studio per semiconvittore presso il convitto nazionale di Cividale e cinque posti gratuiti di studio per semiconvittrice presso l'educandato femminile statale « Uccellis » di Udine.

I posti sono così distribuiti:

per alunni ed alunne che frequentano scuole elementari e medie:

venti posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Cividale;
cinque posti di semiconvittrice presso l'educandato « Uccellis » di Udine;

per alunni che frequentano scuole secondarie di secondo grado:

due posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Cividale.

B) *Sardegna*:

a) concorso per il conferimento di dodici posti gratuiti di studio per convittore presso il convitto nazionale di Cagliari.

I posti sono così distribuiti:

dieci posti per alunni che frequentano scuole elementari e medie;
due posti per alunni che frequentano scuole secondarie di secondo grado;

b) concorso per il conferimento di complessivi cinquanta posti gratuiti di studio per semiconvittore presso i convitti nazionali di Cagliari e Sassari.

I posti sono così distribuiti:

per alunni che frequentano scuole elementari e medie:

venticinque posti presso il convitto nazionale di Cagliari;
venticinque posti presso il convitto nazionale di Sassari.

C) *Sicilia*:

a) concorso per il conferimento di complessivi trentatre posti gratuiti di studio per convittore presso i convitti nazionali di Palermo e Catania e di complessivi quindici posti gratuiti di studio per convittrice presso l'educandato femminile statale « M. Adelaide » di Palermo.

I posti sono così distribuiti:

per alunni ed alunne che frequentano scuole elementari e medie:

ventisette posti di convittore presso i convitti nazionali di Palermo e Catania;
dodici posti di convittrice presso l'educandato « M. Adelaide » di Palermo;

per alunni ed alunne che frequentano scuole secondarie di secondo grado:

sei posti di convittore presso i convitti nazionali di Palermo e Catania;
tre posti di convittrice presso l'educandato « M. Adelaide » di Palermo;

b) concorso per il conferimento di complessivi quarantaquattro posti gratuiti di studio per semiconvittore presso i convitti nazionali di Palermo e di Catania e di complessivi ventotto posti gratuiti di studio per semiconvittrice presso l'educandato femminile statale « M. Adelaide » di Palermo.

I posti sono così distribuiti:

per alunni ed alunne che frequentano scuole elementari e medie:

venticinque posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Palermo;
quattordici posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Catania;
venticinque posti di semiconvittrice presso l'educandato « M. Adelaide » di Palermo;

per alunni ed alunne che frequentano scuole secondarie di secondo grado:

tre posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Palermo;
due posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Catania;
tre posti di semiconvittore presso l'educandato « M. Adelaide » di Palermo.

D) *Trentino-Alto Adige*:

a) concorso per il conferimento di otto posti gratuiti di studio per convittore presso il convitto nazionale di Bolzano per alunni che frequentano scuole elementari e medie;

b) concorso per il conferimento di tredici posti gratuiti di studio per semiconvittore presso il convitto nazionale di Bolzano per alunni che frequentano scuole elementari e medie.

c) concorso *riservato* per il conferimento di complessivi undici posti gratuiti di studio per convittore presso il convitto comunale « S. Pellico » di Ala (art. 1, punto 2, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, numero 1119).

I posti sono così distribuiti:

cinque posti per alunni che frequentano la scuola media;
sei posti per alunni che frequentano scuole secondarie di secondo grado.

Art. 2.
Requisiti generali di ammissione

Ai concorsi di cui all'art. 1 possono partecipare gli alunni e le alunne in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) residenza nella regione. I partecipanti ai concorsi per semiconvittore o per semiconvittrice devono avere la residenza nel comune sede del convitto o dell'educandato.

3) età non inferiore ai sette anni e non superiore ai quindici anni alla data del 9 settembre 1981. Si prescinde dal limite massimo di età per gli alunni che siano già convittori o semiconvittori nei Convitti nazionali o negli Educandati femminili o negli istituti pubblici di educazione femminile.

4) reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare non superiore nell'anno 1980, al lordo delle ritenute fiscali, a L. 8.000.000, se con un figlio a carico, aumentato di L. 300.000 per ogni altro figlio a carico.

Art. 3.

Requisiti scolastici

Ai fini dell'ammissione ai concorsi gli aspiranti al beneficio che frequentano scuole elementari e medie devono dimostrare, con certificato del capo d'istituto, di aver conseguito, nel corrente anno scolastico, la promozione alla classe superiore o la licenza elementare.

Gli aspiranti che frequentano la terza media dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza con giudizio non inferiore a «buono» e gli aspiranti che frequentano scuole secondarie di secondo grado dovranno dimostrare di aver conseguito la promozione con una media di profitto di almeno 6,50/10.

Ai sensi dell'art. 8, comma terzo del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119, si prescinde dal giudizio e dalla media riportata soltanto per i partecipanti ai concorsi per i posti riservati presso il convitto «S. Pellico» di Ala purchè dimostrino di aver conseguito la promozione o la licenza.

Non sono computati, ai fini della media, i voti riportati in condotta, religione ed educazione fisica. Soltanto per gli alunni che frequentano l'istituto magistrale il voto in educazione fisica è computato ai fini della media.

Art. 4.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, dal genitore o da chi ne fa le veci, secondo lo schema allegato al presente bando e corredata dei documenti indicati nell'articolo successivo, dovrà essere inviata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, entro il 15 luglio 1981.

Saranno considerate prodotte in tempo utile le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora partecipino al presente concorso più appartenenti allo stesso nucleo familiare, il genitore, o chi ne fa le veci, dovrà dichiarare, in ciascuna domanda, il nome degli altri partecipanti e a quale di essi desideri che venga data la preferenza ai fini dell'eventuale conferimento del beneficio. In tal caso la prescritta documentazione potrà essere allegata ad una sola domanda di partecipazione mentre a ciascuna altra domanda dovranno essere allegati i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) indicati nel successivo art. 5.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti esenti da tasse di bollo, a norma delle vigenti disposizioni:

a) certificato scolastico rilasciato dall'istituto frequentato, in relazione a quanto richiesto dall'art. 3.

Il certificato scolastico può essere sostituito con copia autenticata della pagella scolastica;

b) certificato medico rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, attestante che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed esente da malattie che possano impedirne la permanenza in collegio;

c) stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza;

d) copia autenticata del modello o dei modelli 740 relativa alla dichiarazione dei redditi, agli effetti dell'Irpef, percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno 1980;

I soggetti esonerati dall'obbligo della presentazione della predetta dichiarazione dovranno allegare copia autenticata del modello 101 relativo ai redditi percepiti da ciascun componente il nucleo familiare nell'anno 1980;

e) dichiarazione resa e sottoscritta dal richiedente dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino:

1) l'indicazione del numero del codice fiscale e la professione propria e di ciascun componente la famiglia, specificando l'Ente o Ufficio presso cui prestano lavoro, l'importo dei relativi redditi mensili percepiti nel corrente anno, al lordo delle ritenute fiscali. Se tale lavoro è svolto in proprio, il dichiarante deve specificare il genere di lavoro e indicare il numero delle persone che, eventualmente, prestano servizio alle sue dipendenze;

2) che fra i componenti la famiglia stessa vi siano o non, figli che usufruiscano nel corrente anno scolastico, di posto gratuito in Collegio o di borsa di studio, o presalario, conferiti da questo Ministero o da altri enti, specificando in caso affermativo, il tipo, la scadenza e l'ente.

Questo Ministero, si riserva di svolgere accertamenti d'ufficio relativamente alla veridicità delle dichiarazioni;

f) dichiarazione con la quale il genitore, o chi ne fa le veci, si obbliga a pagare, all'amministrazione dell'Istituto, che accoglierà l'aspirante al beneficio, la tasse scolastiche, ove previste, e quelle spese accessorie per le quali non è previsto l'esonero dalle vigenti disposizioni;

g) eventuali titoli preferenziali che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, idonei a dimostrare la appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfani di guerra, figli di invalidi, profughi, altre categorie assimilabili);

h) certificato di frequenza rilasciato dall'Università per i figli a carico, perché studenti universitari;

La mancanza di uno solo dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) comporta l'esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *b*), e *c*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi dalla data del presente bando.

Art. 6.

Criteri di esclusione
~~modalità di conferimento del posto~~

Gli aspiranti al beneficio del posto gratuito che non hanno presentato nel termine fissato dal bando tutta la prescritta documentazione o che non siano in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del presente bando saranno esclusi dal concorso. Nessuna diretta comunicazione, dell'avveunta esclusione verrà data all'interessato.

I vincitori dei concorsi riceveranno, tramite le direzioni degli istituti interessati, comunicazione scritta, sull'esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro dieci giorni dalla avvenuta notificazione, a pena di decadenza da ogni diritto, comunicazione di accettazione del beneficio alla stessa direzione dell'Istituto interessato.

Per ulteriori modalità sull'espletamento del concorso, durata e natura del beneficio, saranno applicate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119.

Art. 7.

Formazione delle graduatorie

I concorsi saranno giudicati da una commissione ministeriale la quale formerà, per ciascun concorso, distinte graduatorie dei vincitori. Dopo le graduatorie dei vincitori la commissione formerà, osservando l'ordine di punteggio, distinte graduatorie di idonei.

Ai fini della compilazione delle graduatorie di cui sopra, la commissione si atterrà alle tabelle di valutazione dei titoli allegate al presente bando.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi di cui trattasi saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale di questo Ministero (parte II) e ne sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1981

p. *Il Ministro*: FALCUCCI

Schema di domanda

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica scientifica e magistrale - Divisione V - ROMA

Il sottoscritto . . . . . (padre, madre o tutore) dell'alunno . . . . . nato a . . . . il . . . residente a . . . . . prov. . . . . . in via . . . in possesso della cittadinanza italiana, chiede che il predetto alunno che, nel prossimo anno scolastico dovrà frequentare la classe . . . . della scuola . . . . sia am-

messo a partecipare al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per (convittore o semiconvittore) bandito per l'anno scolastico 1981/82 da codesto Ministero, per la Regione . . . . . .

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di tutte le norme del bando di concorso.

Allega alla presente i seguenti documenti richiesti dall'art. 5 del bando anzidetto:

a) . . . .
b) . . . .
c) . . . .
d) . . . .
e) . . . .
f) . . . .

Data . . . . .

Il richiedente

. . . .

TABELLE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

TABELLA *A*

Valutazione del merito scolastico (1)

Licenza media con giudizio di «buono» . . . punti 2
Licenza media con giudizio di «distinto» . . . » 4
Licenza media con giudizio di «ottimo» . . . » 6

scuole secondarie di secondo grado:

media fino a 7 . . . . punti 2
media fino a 7,50 . . . . » 3
media fino a 8 . . . . » 4
media fino a 8,50 . . . . » 5
media fino a 9 . . . . » 6
media fino a 9,50 . . . . » 7
media fino a 10 . . . . » 8

(1) I titoli scolastici, conseguiti in scuole italiane all'estero o in scuole straniere (sempreché i titoli stessi siano riconosciuti in Italia) dovranno essere rapportati, a cura della scuola interessata, caso per caso, per la valutazione alla presente tabella.

TABELLA *B*

Valutazione delle condizioni della famiglia dell'aspirante al beneficio:

La commissione attribuirà punti:

9 al candidato orfano di entrambi i genitori;

8,50 al candidato orfano di un genitore, il cui genitore superstite risulti disoccupato;

8 al candidato orfano di un genitore, il cui genitore superstite svolga attività lavorativa ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili);

7,50 al candidato orfano di un genitore, il cui genitore superstite svolga attività lavorativa a carattere continuativo;

6 al candidato appartenente a famiglia i cui genitori risultino entrambi disoccupati;

5 al candidato appartenente a famiglia in cui un genitore risulti disoccupato mentre l'altro svolga attività lavorativa ma con occupazione saltuaria (giornalieri, braccianti, stagionali);

4 al candidato i cui genitori svolgano attività lavorativa ma con occupazione saltuaria (giornalieri, braccianti, stagionali);

3 al candidato appartenente a famiglia in cui un genitore svolga attività lavorativa a carattere continuativo;

2 al candidato appartenente a famiglia in cui un genitore svolga attività lavorativa a carattere continuativo e l'altro svolga attività lavorativa ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili);

1 al candidato i cui genitori svolgano entrambi attività lavorativa a carattere continuativo.

La commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio, come sopra indicato, punti 0,25 per ogni figlio a carico; (sono considerati a carico, oltre i figli minori, anche i figli maggiorenni, fino al 26° anno di età se siano studenti e non abbiano redditi propri).

Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito, borsa di studio o presalario a carico di questo Ministero o di altri enti vengono detratti dal punteggio attribuito punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2.

TABELLA *C*

Valutazione delle condizioni economiche della famiglia dell'aspirante al beneficio.

In presenza di redditi saranno attribuiti i seguenti punteggi:

reddito annuo complessivo al lordo delle ritenute fiscali:

fino a L. 1.000.000 . . . . punti 8
fino a L. 1.300.000 . . . . » 7,75
fino a L. 1.500.000 . . . . » 7,50
fino a L. 1.800.000 . . . . » 7,25
fino a L. 2.200.000 . . . . » 7
fino a L. 2.600.000 . . . . » 6,75
fino a L. 3.000.000 . . . . » 6,50
fino a L. 3.500.000 . . . . » 6,25
fino a L. 4.000.000 . . . . » 6
fino a L. 4.500.000 . . . . » 5,50
fino a L. 5.000.000 . . . . » 5
fino a L. 5.500.000 . . . . » 4,50
fino a L. 6.000.000 . . . . » 4
fino a L. 6.500.000 . . . . » 3
fino a L. 7.000.000 . . . . » 2
fino a L. 7.900.000 . . . . » 1

TABELLA *D*

Punteggio per disagiata residenza.

La commissione attribuirà da punti 0,25 a punti 2 all'aspirante al beneficio che risiede all'estero insieme alla famiglia emigrata per ragioni di lavoro, o i cui genitori siano emigrati all'estero per ragioni di lavoro o la cui famiglia risiede in località dove non esiste il tipo di scuola che l'interessato intende frequentare nell'anno scolastico 1981-82.

TABELLA *E*

Preferenze a parità di merito.

A parità di punteggio complessivo saranno applicate le vigenti disposizioni in materia di preferenze.

(2925)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di fotografo specializzato (prima categoria) nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Campania.

Nel Bollettino ufficiale n. 5-6 del maggio-giugno 1978, parte II, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1978, registro n. 9 Beni culturali, foglio n. 62, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di fotografo specializzato (prima categoria) nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Campania, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(2682)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quattro posti di idraulico qualificato (seconda categoria) nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Campania.

Nel Bollettino ufficiale n. 5-6 del maggio-giugno 1978, parte II, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1978, registro n. 8 Beni culturali, foglio n. 382, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a quattro posti di idraulico qualificato (seconda categoria) nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Campania, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(2683)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cinque posti di elettricista qualificato (seconda categoria) nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Campania.

Nel Bollettino ufficiale n. 5-6 del maggio-giugno 1978, parte II, è stato pubblicato il decreto ministeriale 17 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1978, registro n. 8 Beni culturali, foglio n. 383, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a cinque posti di elettricista qualificato (seconda categoria) nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Campania, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(2684)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di falegname comune (terza categoria) nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Campania.

Nel Bollettino ufficiale n. 5-6 del maggio-giugno 1978, parte II, è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1978, registro n. 8 Beni culturali, foglio n. 103, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di falegname comune (terza categoria) nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Campania, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(2685)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a diciannove posti di manovale comune (terza categoria) nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Campania.

Nel Bollettino ufficiale n. 5-6 del maggio-giugno 1978, parte II, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1978, registro n. 8 Beni culturali, foglio n. 104, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a diciannove posti di manovale comune (terza cotegoria) nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Campania, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(2686)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di fotografo specializzato (prima categoria) nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi dell'Abruzzo e Molise.

Nel Bollettino ufficiale n. 5-6 del maggio-giugno 1978, parte II, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1978, registro n. 9 Beni culturali, foglio n. 87, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di fotografo specializzato (prima categoria) nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Abruzzo e Molise, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(2687)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1979.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Cappellini Anna, nata a Mentone il 22 aprile 1943 . . . . punti 100 su 100

Massarelli Giovannino, nato ad Alghero il 25 ottobre 1943 . . . . » 98 »

Nigro Michele Arcangelo, nato a Rionero in Vulture il 3 febbraio 1943 . . . » 94 »

D'Alessandro Potito, nato a Cassino il 12 maggio 1932 . . . . » 92 »

Spinelli Maurizio, nato a Brescia il 7 aprile 1943 . . . . » 87 »

Villani Michele, nato a Monte S. Angelo il 23 settembre 1943 . . . . . » 87 »

Cattarini Mastelli Oliviero, nato a Trieste il 13 aprile 1938 . . . . » 86 »

Quaglia Angela Cristina, nata a Genova il 27 maggio 1940 . . . . . . » 86 »

Rebizzo Franco, nato a Carrodano il 28 agosto 1944 . . . . » 85 »

Talamo Dante, nato a Roma il 30 marzo 1939 . . . . » 80 »

Ricevuti Giuseppe, nato a Pavia il 1° settembre 1940 . . . . » 78 »

Madonna Vinicio, nato a S. Pelino di Avezzano il 12 febbraio 1934 . . . . . » 72 »

Castagnola Diana, nata a Roma il 24 settembre 1945 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1981

Il Ministro: ANIASI

(2535)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di oculistica, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di oculistica, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di oculistica, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Galloro Francesco, nato a Napoli il 3 agosto 1934 . . . . . punti 95 su 100
Ippolito Antonio, nato a Marano di Napoli il 22 ottobre 1939 . . . » 92 »
Furcotti Franco, nato a Golese il 20 agosto 1943 . . » 90 »
Reggiani Luigi, nato a Bomporto l'8 settembre 1940 . . . . . » 90 »
Pedrotti Massimo, nato a Guidizzolo il 30 gennaio 1945 . . . . » 88 »
Pullini Sergio, nato a Mogliano Veneto il 21 agosto 1938 . . » 88 »
Vizziello Michele, nato a Matera il 9 dicembre 1944 . . . » 88 »
Dichiara Gino, nato a Morrovalle il 26 luglio 1943 . . . . . » 84 »
Palomba Vincenzo, nato a Fermo il 18 maggio 1944 . . . . » 84 »
Tonna Giuseppe, nato a Napoli il 20 novembre 1935 . . . . . » 84 »
Frosini Riccardo, nato a Firenze il 16 novembre 1940 . . . . . . » 82 »
Campana Giuseppe, nato a Pisa il 10 settembre 1938 . . . . . . » 80 »
De Palma Paolo, nato a Taranto l'8 novembre 1945 . . . . » 80 »
Poggi Ettore, nato a Bengasi il 21 dicembre 1936 . . . . » 80 »
D'Agata Francesco, nato ad Aci S. Antonio il 23 febbraio 1943 . . . . . . » 78 »
Fischetti Pasquale, nato a Rignano Garganico il 7 marzo 1936 . . . . . » 78 »
Panichi Fabio, nato a Castelleone di Suasa il 7 novembre 1940 . . . . . » 78 »
Sturniolo Giovanni, nato a Seminara il 1° gennaio 1944 . . . . » 78 »
Longhi Alberto, nato a Cervia il 4 ottobre 1943 . . . . » 75 »
Peduzzi Marco, nato a Jesi il 21 febbraio 1944 . . . . » 75 »
Costanzo Rossano, nato a Pescara il 26 aprile 1942 . . . . » 74 »
Cianfrone Alfonso, nato a Giungano il 9 settembre 1943 . . . . » 72 »
Carlentini Salvatore, nato Carlentini il 2 ottobre 1942 . . . . » 70 »
Rosa Francesco, nato a Roma il 20 maggio 1942 . . . . » 70 »
Triveri Giuseppina Maria, nata a Bovalino il 3 settembre 1933 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1981

Il Ministro: ANIASI

(2532)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1979.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Giannini Maria Antonietta, nata a Roma il 21 marzo 1934 . . . . punti 85 su 100
Moroni Gianalessandro, nato a Milano l'11 luglio 1941 . . . . » 83 »
Spanò Aldo, nato a Pontestura il 5 agosto 1944 . . . . » 82 »
Cataldi Berenice, nata a Sannicola il 27 gennaio 1938 . . . . » 76 »
D'Agostino Francesco, nato a S. Stefano D'Aspromonte l'8 giugno 1940 . . . . . » 75 »
Iaccarino Luigi, nato a Nola il 27 giugno 1945 . . . . » 75 »
Cossu Gianfranco, nato a Sassari il 1° aprile 1944 . . . . » 74 »
Scardazza Raffaella, nata a Torgiano il 18 settembre 1943 . . . . » 74 »
Tommasini Raffaele, nato a Messina il 9 maggio 1942 . . . . » 74 »
Pistoiese Giuseppe, nato a Salerno il 23 maggio 1943 . . . . » 73 »
Canevari Angelo, nato a Milano il 15 agosto 1941 . . . . » 72 »
Giardina Carlo Vittorio Mario, nato a Torre Annunziata il 4 novembre 1936 . . . . » 72 »
Nasti Franco, nato a Napoli il 9 dicembre 1940 . . . . » 72 »
Picardi Elio, nato a Napoli il 13 agosto 1944 . . . . » 72 »
Serafini Claudio, nato a Roma il 30 settembre 1932 . . . . » 72 »
Stefani Renato, nato a Ferrara il 18 marzo 1930 . . . . » 72 »
Argentieri Ruggiero, nato a Acquaviva il 1° luglio 1941 . . . . » 70 »
Calì Armando, nato a Messina il 3 gennaio 1934 . . . . » 70 »
Ingrassia Giuseppe, nato a Palermo il 10 marzo 1938 . . . . » 70 »
La Tona Domenico, nato a Bagheria il 30 novembre 1935 . . . . » 70 »
Marmorino Concetta, nata a Portici il 5 dicembre 1931 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1981

Il Ministro: ANIASI

(2534)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cu isono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Baracchini Graziella, nata a Villafranca Lunigiano il 12 agosto 1940 . . . . . punti 96 su 100
Angelini Lucia, nata a Genova il 30 giugno 1943 . . . . » 94 »
Bouquet Furio, nato a Trieste il 17 novembre 1936 . . . . » 91 »
Barzan Merusi Laura, nata a Pontedera il 15 settembre 1942 . . . . » 90 »
Pupulin Enrico, nato a Treviso il 4 ottobre 1941 . . . . » 90' »
Gisondi Antonio, nato a Valdagno il 4 ottobre 1943 . . . . » 88 »
Negri Romana, nata a Bergamo il 21 aprile 1942 . . . . » 87 »
Zanasi Maria Angela, nata a Sassuolo il 7 luglio 1942 . . . . » 84 »
Porta in Taraschi Luisa, nata a Cremona il 29 luglio 1935 . . . . » 82 »
Stradoni Paola, nata ad Aosta il 9 febbraio 1943 . . . . » 80 »
Angelozzi Vincenzo, nato a Civitella Casanova il 28 novembre 1936 . . . . . » 78 »
Montecchi Francesco, nato a Roma il 26 novembre 1940 . . . . » 78 »
Bortolan Pirona Giuseppe, nato a Udine il 20 maggio 1940 . . . . » 70 »
Fersino Antonio, nato a Supersano il 4 giugno 1937 . . . . » 70 »
Gaetti Maria Teresa, nata a Morro d'Alba il 17 novembre 1943 . . . . » 70 »
Poli Nicolò, nato a Molfetta il 12 agosto 1937 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1981

Il Ministro: ANIASI

(2531)

Integrazione dell'elenco dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 8 marzo 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di ortopedia a traumatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ricci Ferruccio, nato a Montenero Sabino il 9 marzo 1924, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ortopedia e traumatologia presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale, in quanto in servizio di ruolo, e per la durata di detto servizio, presso enti ospedalieri e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 20 febbraio 1980 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ortopedia e traumatologia presso enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 4 settembre 1980 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Carbone Carmine, nato a Cosenza il 26 marzo 1929;
Ceroni Paolo, nato a Pralungo il 16 dicembre 1933;
De Miglio Giuseppe, nato a Crotone il 2 aprile 1929;
Pentimalli Giacomo, nato a Roma il 9 febbraio 1931.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1981

Il Ministro: ANIASI

(2653)

Integrazione dell'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Vitale, nato a Corigliano Calabro il 24 marzo 1936, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale presso enti ospedalieri a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 23 dicembre 1980 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Art. 2.

Il dott. Rapino Paolo, nato ad Ancona il 20 agosto 1931, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale a prescindere dalla idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 23 dicembre 1980 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1981

Il Ministro: ANIASI

(2648)

Integrazione dell'elenco dei primari di cardiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 21 marzo 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di cardiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di cardiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Francesco Plastina, nato a Cosenza il 28 aprile 1935, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di cardiologia presso enti ospedalieri a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 15 luglio 1980 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Art. 2.

Il dott. Pietro Catelli, nato a Cremona il 2 settembre 1928, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di cardiologia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 4 settembre 1980 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1981

Il Ministro: ANIASI

(2650)

REGIONE LOMBARDIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti i propri decreti n. 413 e n. 414 SAN/CO del 4 giugno 1980, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 15 ottobre 1980 con i quali, rispettivamente, venne approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso bandito con proprio decreto n. 241 SAN/CO del 6 maggio 1978 per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Como alla data del 30 novembre 1977 e vennero dichiarate le vincitrici delle condotte ostetriche consorziali di: Mandello Lario-Abbadia Lariana; Brunate-Como (frazione Civiglio);

Atteso che le candidate Monti Francesca e Carzaniga Giacomina hanno rinunciato alle condotte ostetriche di cui sopra;

Interpellate le candidate in ordine di graduatoria secondo le preferenze delle sedi di condotte indicate nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Considerato che i posti da conferire sono stati messi a concorso tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge n. 43 del 27 febbraio 1978;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 324 del 30 luglio 1980;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse indicata:

Conato Patrizia, condotta consorziale ostetrica di Mandello Lario-Abbadia Lariana;

Broccolo Edvige, condotta consorziale ostetrica di Brunate-Como (frazione Civiglio).

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio del medico provinciale di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 21 novembre 1980

p. *Il presidente*: GAVAZZONI

(2474)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Dichiarazione del vincitore del concorso riservato al posto di ufficiale sanitario vacante nell'unità sanitaria locale di Scandiano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2771 del 13 settembre 1978, con il quale veniva bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura del posto di ufficiale sanitario del consorzio sociosanitario di Scandiano;

Considerato che l'unità sanitaria locale di Scandiano, in cui è confluito il consorzio in premessa citato, ha richiesto che il concorso pubblico di cui trattasi venisse trasformato in concorso riservato per il dott. Stefano Cencetti ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il decreto n. 3124 in data 15 dicembre 1980 con cui è stato revocato il concorso pubblico di cui trattasi, trasformato in concorso riservato con decreto n. 725 in data 19 marzo 1981;

Visto il decreto n. 1060 del 24 febbraio 1978 e successive modifiche con cui si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice;

Visti e riconosciuti regolari i verbali della commissione giudicatrice del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

Il dott. Stefano Cencetti è dichiarato idoneo con punti 139,50/180 ed è nominato ufficiale sanitario dell'unità sanitaria locale di Scandiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali di questa provincia e per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, e dei comuni facenti parte dell'unità sanitaria locale di Scandiano.

Reggio Emilia, addì 27 aprile 1981

Il medico provinciale aggiunto: FANTICINI

(2717)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Nuova assegnazione del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Gela

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3344 del 1° aprile 1981, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Gela;

Visto il proprio decreto n. 3345 del 1° aprile 1981, con il quale il dott. Damante Andrea, nato a Gela il 31 luglio 1930, è stato dichiarato vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Gela;

Ritenuto che il predetto avrebbe dovuto assumere servizio entro trenta giorni dalla notifica del decreto sopracitato;

Considerato che il decreto in parola è stato notificato al dott. Damante Andra il 4 aprile 1981;

Visto il telegramma n. 13249 del 6 maggio 1981 del sindaco di Gela con il quale informa che il dott. Damante non ha preso servizio alla data del 4 maggio 1981 e che pertanto lo stesso deve essere dichiarato rinunciatario;

Riconosciuto che per effetto di tale rinuncia si deve provvedere all'assegnazione della sede del comune di Gela, tenuto conto della graduatoria degli idonei;

Visto che il candidato che segue, nella graduatoria degli idonei, è il dott. Rizzo Paolo, nato a Niscemi il 9 luglio 1954;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 25 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente variante dell'assegnazione della sede di cui al concorso citato in premessa, in virtù della quale il dott. Rizzo Paolo, nato a Niscemi il 9 luglio 1954, è dichiarato vincitore del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Gela ed è nominato ufficiale sanitario del comune suddetto.

La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio.

Il predetto dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto. Qualora non assuma servizio entro il predetto termine sarà dichiarato rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* della regione siciliana e per otto giorni consecutivi agli albi di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Caltanissetta, addì 7 maggio 1981

Il medico provinciale f.f.: CENSUALES

(2856)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4890/VIII-34 del 4 ottobre 1979 con il quale venne indetto il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1978;

Visti e riscontrati regolari gli atti della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281 modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1211 in data 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi della regione Marche n. 5 del 10 agosto 1972 e n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei dottori in medicina e chirurgia che hanno conseguito l'idoneità nel concorso indicato in narrativa:

1) Monti Pietro	punti 53,000	su 120
2) Mengoni Antonio	» 51,774	»
3) Bartolucci Mario	» 51,599	»
4) Minelli Maurizio	» 51,090	»
5) Venanzoni Piero	» 50,600	»
6) Testa Primo	» 50,195	»
7) Mari Romano	» 50,060	»
8) Ricciuti Antonio	» 49,666	»
9) Oncini Luigi	» 49,500	»
10) Casucci Maurizio	» 48,467	»
11) Compagnucci Baggio Aldo	» 48,060	»
12) Corridoni Mario	» 47,000	»
13) Jommi Lanfranco	» 44,935	»
14) D'Arienzo Teresa Maria	» 44,500	»
15) Rossi Tolmino	» 43,423	»
16) Prisco Mario	» 42,933	»
17) Sorbello Vito	» 42,500	»
18) Calì Salvo	» 42,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e a quello dei comuni di Camerino, Cessapalombo, Pievetorina, Serravalle.

Il medico provinciale: PUCCI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1561 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso predetto, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuno di essi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1972, n. 4;

Viste le leggi della regione Marche n. 5 del 10 agosto 1972 e n 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

I seguenti dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati vincitori del concorso per le condotte segnate accanto a ciascuno di essi:

Monti Pietro: Pievetorina - 2ª condotta;

Mengoni Antonio: Camerino - 2ª condotta;

Bartolucci Mario: Cessapalombo - unica;

Minelli Maurizio: Serravalle - 2ª condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e a quello dei comuni interessati.

Macerata, addì 6 aprile 1981

Il medico provinciale: PUCCI

(2473)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 2 marzo 1981, n. **14**.

Cessione alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di un'area per la costruzione della sede regionale della Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 4 *marzo* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere fino ad un massimo di anni 99 alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo il seguente bene immobile: lotto di terreno di superficie non superiore a mq. 15.000 costituente porzione della maggiore area estesa mq. 67.000 circa, ubicata in Palermo alla confluenza tra viale Regione siciliana - via Leonardo da Vinci e via Uditore.

La localizzazione del lotto ceduto avverrà con decreto dell'assessore destinato alla presidenza.

Il lotto di terreno di cui al primo comma dovrà essere utilizzato dalla società predetta per la costruzione della nuova sede regionale purché idonea ad ospitare anche un centro di produzione e dovrà essere vincolato a tale destinazione.

Il provvedimento sarà adottato dall'amministrazione regionale previo parere della competente commissione legislativa della assemblea regionale siciliana. Sulla sua esecuzione il presidente della Regione trasmetterà all'assemblea regionale una relazione annuale.

Come corrispettivo della superiore cessione la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta al pagamento di un canone annuo di lire mille.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 marzo 1981

D'ACQUISTO

LEGGE 2 marzo 1981, n. **15**.

Ulteriori disposizioni per l'erogazione di somme in favore degli enti finanziati dalla Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 4 *marzo* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 21 novembre 1980, n. 119, è prorogato al 31 dicembre 1981.

Art. 2.

Entro quarantacinque giorni dalla data di ultimazione dei lavori o dalla realizzazione degli interventi o comunque dalla data di estinzione dei depositi provvisori, di cui all'art. 2 della legge regionale 21 novembre 1980, n. 119, gli enti interessati dovranno presentare, a firma del legale rappresentante, alle amministrazioni regionali, alle competenti ragionerie centrali ed alla Corte dei conti, per ciascun deposito, un rendiconto consistente in una relazione sulla utilizzazione delle somme assegnate ed un riepilogo descrittivo dei documenti giustificativi della spesa sostenuta.

La documentazione relativa alle spese erogate deve essere conservata per un decennio dalla chiusura del deposito provvisorio.

Art. 3.

Al pagamento delle spese concernenti l'esecuzione di opere a carico diretto della Regione, ivi comprese quelle in concessione, può provvedersi mediante ordini di accreditamento.

Art. 4.

Il termine indicato nel primo comma dell'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, è prorogato al 30 giugno 1981 ed è esteso anche ai rendiconti relativi alle aperture di credito emesse nell'esercizio 1980, per i quali si applicano pure le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma del citato art. 11.

Art. 5.

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 3, è prorogato fino al 31 marzo 1981.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 marzo 1981

D'ACQUISTO

D'ALIA

LEGGE 2 marzo 1981, n. **16**.

Provvedimenti per il settore vitivinicolo, agrumicolo, ortofrutticolo e delle olive da mensa. Modificazioni alla legge regionale 9 agosto 1980, n. 80.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 4 *marzo* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PROVVEDIMENTI PER IL SETTORE VITIVINICOLO, AGRUMICOLO, ORTOFRUTTICOLO E OLIVE DA MENSA

Art. 1.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere a favore delle cooperative cantine sociali, limitatamente per la vendemmia 1980, un contributo di lire 1.000 per ogni quintale di uva conferita, da destinare alle spese di gestione.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 10.000 milioni.

Art. 2.

Per le finalità dell'art. 25 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, si provvede attraverso il fondo di rotazione dell'IRCAC, previsto dall'art. 1 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 37, che, per l'esercizio finanziario 1981, viene incrementato della somma di lire 5.000 milioni.

Per la concessione dei finanziamenti si applica il disposto dell'art. 6 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198.

Art. 3.

Limitatamente alla campagna di vendemmia 1980 le anticipazioni di cui alla lettera *a)* dell'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, sono concesse per la durata di sette mesi e per un importo non superiore al 40 per cento dell'importo originario per un ulteriore periodo di cinque mesi e dovranno comunque avere scadenza non oltre il 30 novembre dell'anno successivo alla vendemmia cui si riferiscono.

Art. 4.

Nell'ambito dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è istituito il servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole.

Tale servizio assume le funzioni di vigilanza e di controllo di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive aggiunte, modificazioni e integrazioni e al regolamento di esercizio previsto dal regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

Per l'organizzazione del servizio l'assessore regionale per la agricoltura e le foreste si avvale di personale dell'Amministrazione centrale nonché di quello in dotazione agli uffici periferici, cui attribuisce nominativamente le funzioni previste dal richiamato regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni e integrazioni, semprechè si tratti di personale tecnico.

Al fine di realizzare la più efficace azione di vigilanza il servizio regionale repressione frodi stabilisce rapporti di collaborazione con gli organi di polizia preposti alla repressione frodi e con gli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato operanti per tale materia nel territorio della Regione.

Per potenziare ed estendere l'attività del servizio, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato:

a) ad attribuire i compiti di cui al presente articolo a funzionari tecnici dell'Istituto regionale della vite e del vino o di altri enti operanti in agricoltura, disponendone l'utilizzazione più opportuna per il conseguimento delle finalità del servizio;

b) a chiamare in posizione di comando in seno al servizio regionale repressioni frodi vinicole, ivi comprese le sue diramazioni periferiche presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura e le condotte agrarie, personale tecnico ed amministrativo di enti operanti in agricoltura posti sotto la vigilanza della Regione.

Art. 5.

Sono esclusi dalle provvidenze legislative regionali i soggetti singoli o associati in cooperative nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato per violazione delle vigenti disposizioni legislative in materia di repressione delle sofisticazioni enologiche.

Art. 6.

Per le finalità di cui all'art. 53 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, è autorizzata, per l'esercizio in corso, la spesa di lire 200 milioni.

Art. 7.

Le provvidenze di cui all'art. 19 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, e successive aggiunte e modificazioni, sono concesse, con le modalità dalle medesime norme previste e per la sola campagna di commercializzazione 1980-81, a favore delle associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, delle cooperative e loro consorzi, nonché a favore delle altre associazioni di produttori agricoli che commercializzano prodotti agrumicoli ed ortofrutticoli.

Per l'applicazione del presente provvedimento le domande ed i piani di attività e di lavorazione possono essere presentati entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo le imprese richiedenti dovranno dimostrare di avere applicato per lo svolgimento dell'attività relativa alla campagna 1979-80 i contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 5.500 milioni.

Art. 8.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere a favore dei produttori agrumicoli associati che, per il tramite delle proprie associazioni riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, o delle cooperative e loro consorzi, cedono agli stabilimenti industriali ai fini della estrazione di succhi ed essenze le diverse specie agrumicole, danneggiate dalle calamità atmosferiche verificatesi nella corrente campagna agrumaria 1980-81, un contributo di lire trenta per ogni chilogrammo di agrumi che sarà ceduto alle industrie trasformatrici operanti nella Regione siciliana.

Il contributo sarà liquidato ai produttori tramite gli organismi di cui sopra sulla base delle fatture rilasciate e dagli stessi stabilimenti vidimate a comprova dell'avvenuta vendita.

Il presente articolo deve intendersi quale provvedimento straordinario per la campagna agrumicola 1980-81.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni.

Art. 9.

I mutui previsti dagli articoli 2 e 10 della legge 1° luglio 1977, n. 403, nonché dall'art. 2 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, possono essere concessi a favore delle cooperative e loro consorzi anche per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti collettivi destinati alla raccolta, confezionamento, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti ad integrazione, fino all'intero importo di spesa ammissibile, dei contributi in conto capitale determinati dalla Regione o da altre amministrazioni, ai sensi di legge e normative vigenti.

Art. 10.

Alla legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:

dopo il sesto comma dell'art. 2 è aggiunto il seguente altro comma:

« La liquidazione del saldo del concorso regionale sugli interessi per l'annata 1979-80 sarà comunque erogata dall'I.R.C.A.C. agli istituti di credito »;

il settimo comma dell'art. 3 è così modificato:

« I ricavi conseguiti dalla vendita dei suddetti prodotti dovranno essere versati nei conti correnti agrari di cui al precedente art. 2, a decurtazione delle anticipazioni ottenute, entro il quinto giorno successivo all'incasso degli stessi »;

l'ottavo comma dello stesso art. 3 è sostituito con il seguente:

« L'inosservanza del termine di cui al comma precedente, accertata nell'esercizio di compiti di istituto da parte degli organi regionali, comporta l'esclusione dai benefici della presente legge a decorrere dall'annata successiva all'accertamento della inadempienza ».

Art. 11.

Ai consorzi di cui all'art. 6 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, per le finalità di cui all'art. 25 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, ed in alternativa alle provvidenze creditizie previste dal precedente art. 2, possono essere concessi finanziamenti da parte delle aziende di credito convenzionate con l'I.R.C.A.C. con durata non superiore a dodici mesi ed al tasso agevolato previsto per le operazioni di credito eseguite dal medesimo istituto ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive aggiunte e modificazioni. Resta a carico dell'I.R.C.A.C. il concorso sugli interessi a valere sul fondo di cui al n. 5 dell'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive aggiunte e modificazioni.

Restano ferme le modalità operative indicate all'art. 6 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, e, per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le norme di gestione previste per l'I.R.C.A.C.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per lo esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 2.000 milioni cui si fa fronte con parte dell'autorizzazione di spesa disposta col precedente art. 2 della presente legge.

Art. 12.

Le disponibilità finanziarie recate dal cap. 55003 del bilancio della Regione sono incrementate di lire 2.800 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

I criteri per la concessione dei contributi riguardanti gli stanziamenti disposti dal presente articolo sono approvati, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto entro il 31 luglio di ogni anno con riferimento agli interventi relativi all'anno successivo.

Nella prima applicazione della presente legge, agli adempimenti di cui al precedente comma si provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

Art. 13.

All'art. 7 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, è aggiunto il seguente comma:

« Il contributo di cui sopra è corrisposto anticipatamente all'inizio di ogni esercizio finanziario sulla base dell'uva ammassata presso le cantine sociali esistenti nel territorio della Regione nell'annata agricola precedente, nel rispetto del parametro indicato nel quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, modificato dall'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1963, n. 28 ».

Art. 14.

Le agevolazioni di cui all'art. 16 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83, sono estese anche al comparto delle olive da mensa.

Titolo II

RETTIFICHE, MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 1980, N. 80

Art. 15.

Alla legge regionale 9 agosto 1980, n. 80, sono apportate le seguenti rettifiche, modificazioni ed integrazioni:

all'art. 5, quinto comma, lettera *b*), la parola « prescrizione » è sostituita con l'altra « descrizione »;

all'art. 9, secondo comma, fine ottavo rigo, la parola « valorizzazione » è sostituita con l'altra « realizzazione »;

all'art. 16 il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La spesa ammissibile per gli aiuti di cui al comma precedente non può eccedere il quadruplo della partecipazione massima della CEE fissata in 48.358 ECU per investimento collettivo ed in 242 ECU per ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato o attrezzato »;

l'art. 17 è sostituito dal seguente:

Art. 17. — A favore degli imprenditori che anticipano la cessazione della propria attività agricola può essere concessa un'indennità il cui ammontare annuo, frazionabile in dodici mensilità a richiesta di parte, è commisurato ai seguenti livelli:

900 U.C. per gli imprenditori coniugati;

600 U.C. per gli imprenditori non coniugati o vedovi, per i coadiuvanti familiari permanenti agricoli e per lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente.

L'indennità di cessazione dell'attività agricola è corrisposta alle condizioni stabilite dalle disposizioni contenute dai successivi articoli in favore degli aventi titolo a decorrere dalla data di effettiva cessazione dell'attività medesima e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età »;

all'art. 31, il primo comma è così modificato:

« La misura dei contributi, delle agevolazioni e delle indennità previste dalla presente legge è ancorata ai livelli disposti in ECU o in U.C. per i corrispondenti interventi previsti dalle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352, e loro aggiunte e modificazioni, e ad essa va applicato il tasso di conversione vigente al momento dell'assunzione dell'impegno della spesa occorrente per la concessione dei benefici »;

dopo l'art. 33 viene aggiunto il seguente art. 33-*bis*:

« Art. 33-*bis*. — Qualora i territori di cui al precedente art. 2 non siano dotati di infrastrutture sufficienti, in particolare di vie di accesso alle aziende, di elettricità anche mediante l'impiego di fonti alternative di energia, e di acqua potabile anche con impianti per la potabilizzazione di acque comunque invasate e, per le zone a vocazione turistica, di depuratore delle acque, la loro realizzazione dovrà essere prevista nei programmi di stralcio di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ovvero, in mancanza di questi, nel programma regionale di sviluppo agricolo di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge.

I programmi di stralcio di cui al precedente comma, come stabilito dal primo comma dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 352, dovranno anche tenere conto di quanto disposto dallo art. 4, paragrafo 1, lettera *c*), del regolamento n. 724/75 del Consiglio delle comunità europee del 18 marzo 1975.

L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, annualmente, trasmetterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la relazione di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 352 »;

dopo l'art. 36 viene aggiunto il seguente art. 36-*bis*:

« Art. 36-*bis*. — Agli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge e della legge 1° agosto 1977, n. 73, si provvede nei limiti degli appositi finanziamenti disposti dallo Stato, di cui all'art. 10 della legge 9 maggio 1975, n. 153 »;

l'art. 37 è sostituito dal seguente:

« Art. 37. — Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzate a carico del bilancio della Regione le seguenti spese:

(*Omissis*).

l'art. 38 è sostituito dal seguente:

« Art. 38. — Agli oneri derivanti dall'attuazione delle finalità previste dagli articoli 8, 10, 12, 14, 16, 33-*bis* e 36-*bis*, nonchè del titolo II della presente legge, si provvede nei limiti dei finanziamenti disposti dallo Stato per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 10, 18, 23 e 41 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e di cui agli articoli 4, 5, 6, 10 e 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352 ».

Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9, secondo comma, 13 e 35 della legge regionale 9 agosto 1980, n. 80, modificata dal titolo secondo della presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario 1981, si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 14611, 55589 e 55590 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo e nei limiti delle somme autorizzate dall'art. 37 della legge medesima.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 06.02.02.03.: « Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma » (Fondi ordinari - spese in conto capitale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 16.

Alla legge regionale 9 agosto 1980, n. 80, in riferimento alla direttiva del Consiglio della Comunità europea n. 80/666 del 24 giugno 1980, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

all'art. 1, primo comma, inizio decimo rigo, dopo la parola « modificazioni » inserire: « e dalla direttiva del Consiglio della Comunità europea n. 80/666 del 24 giugno 1980 »;

all'art. 2, secondo rigo, le parole « della direttiva CEE n. 268 del 1975 », vengono sostituite dalle seguenti: « delle direttive CEE n. 268 del 1975 e n. 666 del 1980 »;

all'art. 14, terzo comma, inizio quarto rigo, la parola « tre » è sostituita con l'altra: « due »;

all'art. 14, quarto comma, secondo rigo, la parola « tre » è sostituita con l'altra: « due »;

all'art. 15, secondo comma, primo rigo, le parole « paragrafo 3 » sono sostituite dalle seguenti: « paragrafi 3, 4 e 5 »;

all'art. 15, secondo comma, il numero « 65,6 » riportato alla lettera *a*), quinto e sesto rigo, e alla lettera *b*), secondo rigo, è sostituito dal seguente: « 97 »;

all'art. 15, il terzo comma è soppresso;

all'art. 15, quarto comma, ultimo rigo, la cifra « 35 » è sostituita dall'altra: « 50 ».

Titolo III

PROVVIDENZE VARIE

Art. 17.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere le spese necessarie per l'acquisto, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9, del materiale necessario all'identificazione dei soggetti da premiare in applicazione di regolamenti comunitari in favore del settore

zootecnico, nonchè per l'elaborazione meccanografica, a termini dell'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 20, dei dati inerenti l'attuazione dei regolamenti stessi.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la spesa di L. 93.500.000.

Art. 18.

Il fondo di rotazione dell'ente di sviluppo agricolo, in deroga alle norme legislative e statutarie che lo regolano, è autorizzato, in via eccezionale, ad erogare, in favore di coltivatori diretti che praticano la serricoltura nel territorio di Gela e che nel mese di marzo 1978 hanno avuto danneggiate o distrutte le proprie strutture produttive ma non hanno goduto delle agevolazioni all'uopo previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, prestiti per l'estinzione di passività onerose che risultino documentate ed in essere alla data del 1° luglio 1980.

I prestiti di cui al precedente comma possono essere erogati fino ad importi equivalenti al valore del fondo, ivi compreso quello delle strutture produttive ivi esistenti.

I prestiti di cui sopra debbono essere rimborsati in quindici annualità al tasso previsto per i prestiti ordinari del fondo di rotazione.

Per le finalità di cui al presente articolo il fondo di rotazione dell'E.S.A. è incrementato, per l'esercizio finanziario 1981, di lire 200 milioni.

Art. 19.

Per sopperire alle spese di funzionamento della stazione sperimentale consorziale di granicoltura di Caltagirone, il contributo annuale a carico della Regione, di cui all'art. 4 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 33, è elevato a lire 150 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1981.

Art. 20.

A parziale modifica di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 10 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzato il distacco, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, di un numero non superiore a 15 unità del personale appartenente al ruolo per l'assistenza tecnica e la promozione agricola istituito ai sensi della sopra citata norma.

Art. 21.

All'art. 3, primo comma, lettera *e*), della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 10, sono soppresse le parole « per esportazione ».

Art. 22.

L'ottavo comma dell'art. 11 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 10, è sostituito con il seguente:

« In favore degli organismi associativi di cui al presente articolo, per i prodotti esportati, si applica il disposto del quinto comma dell'art. 18 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni ».

Art. 23.

E' autorizzato per l'anno 1981 l'espletamento del corso per la formazione e la specializzazione di n. 100 giovani in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie o di perito agrario previsto per l'anno 1979 dall'art. 13, quarto comma, della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73.

Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di L. 500.000.000.

Art. 24.

Per la realizzazione ed il completamento delle strutture commerciali specializzate per la vendita dei prodotti agricoli, di cui all'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, e successive integrazioni, è autorizzata per ciascuno degli anni finanziari dal 1981 al 1983, la spesa di lire 3.000 milioni.

Alla spesa di lire 3.000 milioni prevista per gli esercizi 1981, 1982 e 1983, si fa fronte con parte della disponibilità recata dal cap. 54539 del bilancio della Regione.

Art. 25.

All'onere di lire 25.878,5 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1981, si provvede quanto a lire 25.293,5 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 e quanto a lire 585 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi, previsti in lire 85 milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, nell'elemento di programma 06.02.02.03: « Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma » (Fondi ordinari - Spese correnti), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 26.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 marzo 1981

D'ACQUISTO

ALEPPO — SARDO

LEGGE 2 marzo 1981, n. 17.

Aggiunte alla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, concernente provvedimenti a favore dei pescatori ed armatori e proroga dei benefici al 31 dicembre 1981.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 4 *marzo* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze a favore dei pescatori ed armatori singoli o associati di cui alla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, e successive modifiche, sono prorogate al 31 dicembre 1981.

Art. 2.

Il contributo previsto dall'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, viene calcolato, relativamente al 1981, nella misura di lire 15.000 per ogni quintale di gasolio consumato ed è esteso ai natanti iscritti presso i compartimenti marittimi siciliani alla data del 31 dicembre 1980.

Per i natanti costruiti con finanziamento a carico del bilancio della Regione, presso cantieri siciliani, e che risultano intestati a cooperative di pescatori, si prescinde dal termine di iscrizione di cui al precedente comma.

Art. 3.

L'erogazione del contributo è effettuata con le modalità previste dall'art. 3 della citata legge n. 56 del 1973 e successive modifiche, sulla base dell'effettivo consumo rilevato dal libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi di carburante (modello *D*), oppure dal giornale di macchina vistato dall'ufficio dogana o dall'autorità consolare.

L'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, accertata l'esistenza di vertenze giudiziarie circa la ripartizione del contributo concesso per singolo natante, ne sospende l'erogazione.

Art. 4.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di lire 14.000 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

In dipendenza delle disposizioni di cui alla presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni:

Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

Titolo I - rubrica 5 - categoria IV - codici: 4.2.20/5.1.5/1/1/15/5.1.13.3/1 - cap. 35651 (*nuova istituzione*) « Contributi a favore dei pescatori ed armatori singoli o associati per l'attività peschereccia », più 14.000 milioni.

Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

Cap. 21257: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti », meno 14.000 milioni.

Il cap. 35651, aggiunto allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981, compreso nell'annesso 1 al bilancio medesimo corrispondente al capitolo istituito con il presente articolo è soppresso.

I residui risultati al 1° gennaio 1981 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso s'intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al rispettivo capitolo di nuova istituzione.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 marzo 1981

D'ACQUISTO

SARDO

LEGGE 2 marzo 1981, n. **18.**

Disciplina dell'orario di vendita al pubblico in occasione delle fiere dei defunti e di S. Agata nel comune di Catania.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 4 *marzo* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 16 maggio 1972, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, il sindaco del comune di Catania, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate, può autorizzare ogni anno, con sua ordinanza, per la durata di otto giorni in occasione della tradizionale fiera dei defunti e per una pari durata in occasione della tradizionale fiera di S. Agata, orari di vendita al pubblico che prescindano dai limiti stabiliti nell'art. 1 della citata legge regionale 16 maggio 1972, n. 30. Detta ordinanza potrà, inoltre, prevedere la deroga all'obbligo del riposo settimanale e della chiusura nei giorni festivi.

La disciplina di cui al comma precedente si applica, oltre che agli ambulanti anche a posto fisso, a tutti i negozi ed esercenti di vendita esistenti nel territorio comunale, con esclusione del settore alimentare per il quale si applica la normale disciplina prevista dalla legge regionale n. 30 del 1972 e successive modifiche.

Resta fermo l'obbligo per gli ambulanti del pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

La disciplina prevista nei commi primo e secondo del presente articolo si applica come facoltà e non come obbligo da parte degli esercenti.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 marzo 1981

D'ACQUISTO

SARDO

LEGGE 2 marzo 1981, n. **19.**

Provvedimenti per consentire l'ultimazione dello svincolo di Rocca di Caprileone e per assicurare la manutenzione straordinaria dell'autostrada Messina - Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 4 *marzo* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire l'ultimazione dello svincolo di Rocca di Caprileone nonchè per assicurare la manutenzione straordinaria dell'autostrada Messina-Palermo, l'amministrazione regionale è autorizzata a versare al Consorzio per l'autostrada Messina-Palermo la somma di lire 3.000 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge e ricadente nello esercizio finanziario 1981 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 marzo 1981

D'ACQUISTO

NATOLI

LEGGE 2 marzo 1981, n. **20.**

Realizzazione dello svincolo sull'autostrada Messina-Catania in corrispondenza dell'intersezione dell'autostrada con la strada statale 120.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 4 *marzo* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire al Consorzio per l'autostrada Messina-Catania la realizzazione dello svincolo in corrispondenza della intersezione autostradale con la strada statale 120 e delle opere connesse di raccordo nonchè delle infrastrutture di servizio, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni quale contributo in favore del Consorzio medesimo.

Art. 2.

Il Consorzio per l'autostrada Messina-Catania predisporrà il progetto che sarà sottoposto al vaglio dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, sentiti i comuni interessati, prima della approvazione definitiva da parte dell'ANAS.

Art. 3.

Il Consorzio per l'autostrada Messina-Catania presenterà il progetto entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Scaduto il termine di cui al precedente comma, l'assessore regionale per i lavori pubblici revocherà il contributo provvedendo direttamente o a mezzo di altro ente alla realizzazione dell'opera.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge e ricadente nello esercizio finanziario 1981 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 marzo 1981

D'ACQUISTO

NATOLI

LEGGE 2 marzo 1981, n. **21.**

Interpretazione autentica della legge regionale 6 marzo 1976, n. 28, concernente fusione degli enti ospedalieri « Ospedale civile », « Ospedale M. Paternò Arezzo » e « Ospedale G. Battista Odierna » di Ragusa e costituzione del nuovo Ente ospedaliero « Ospedale civile, M. Paternò Arezzo e G. Battista Odierna », con sede in Ragusa. Ristrutturazione dei servizi ospedalieri.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 4 *marzo* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 28, va interpretato nel senso che gli enti ospedalieri « Ospedale civile », « Ospedale M. Paternò Arezzo » ed « Ospedale G. B. Odierna » di Ragusa sono fusi e, per l'effetto, si determina l'estinzione degli enti che vengono a fusione con la contemporanea costituzione del nuovo ente ospedaliero « Ospedale civile, M. Paternò Arezzo e G. Battista Odierna » con sede in Ragusa classificato, a norma dell'art. 20, lettera *b*, e dell'art. 22 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ospedale generale provinciale.

Art. 2.

Gli organi di amministrazione dell'ente ospedaliero suindicato, di conseguenza procedono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla ristrutturazione dei servizi dell'ente ospedaliero riunito.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 marzo 1981

D'ACQUISTO

AVOLA

LEGGE 2 marzo 1981, n. **22.**

Nuove norme in materia di trasporti, turismo e sport.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* **10** *del* 4 *marzo* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PROVVEDIMENTI PER I TRASPORTI

Art. 1.

All'Azienda siciliana trasporti, per l'esercizio 1981, è concesso, ad integrazione dei finanziamenti concessi con l'art. 4 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, un ulteriore contributo di lire 10.256 milioni per l'acquisto di autobus nuovi ed in conformità al decreto del Ministro dei trasporti del 6 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 326 dell'11 dicembre 1975.

Art. 2.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, per le finalità di cui all'art. 4 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, è autorizzato ad erogare, per l'esercizio 1981, l'ulteriore somma di lire 2.600 milioni alle aziende municipalizzate esercenti il trasporto urbano, ai comuni che gestiscono direttamente servizi urbani, ai consorzi di comuni che esercitino servizi pubblici di autolinee.

Il contributo alle aziende municipalizzate, ai comuni ed ai consorzi di comuni di cui al comma precedente sarà erogato sulla base del piano di ripartizione già predisposto ai sensi del richiamato art. 4 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44.

Art. 3.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato, altresì, ad erogare alle aziende private che esercitano, alla data di entrata in vigore della presente legge, autolinee urbane nel territorio della Regione siciliana, contributi per l'acquisto di autobus da immatricolare entro il 31 dicembre 1981, nelle misure percentuali appresso indicate:

1) 90 per cento della spesa sostenuta, al netto dell'I.V.A., alle aziende costituite in cooperativa;

2) 80 per cento della spesa sostenuta, al netto dell'I.V.A., alle aziende la cui percorrenza chilometrica risultante dai disciplinari di concessione per l'anno 1980 sia stata non superiore a 100.000 chilometri;

3) 70 per cento della spesa sostenuta, al netto dell'I.V.A., alle aziende la cui percorrenza chilometrica risultante dai disciplinari di concessione per l'anno 1980 sia stata superiore a 100.000 chilometri.

Il contributo di cui al presente articolo è concesso per l'acquisto di un autobus per ogni 100.000 chilometri di percorrenza risultante dai disciplinari di concessione, ed effettuata nell'ambito di ciascun comune.

Alle aziende la cui percorrenza chilometrica annua è inferiore a 100.000 chilometri, il contributo è concesso per lo acquisto di un autobus nella misura dell'80 per cento della spesa sostenuta, al netto dell'I.V.A.

Le aziende private che intenderanno usufruire del contributo dovranno presentare istanza all'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana della presente legge.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti determinerà l'ammissibilità al contributo dell'istanza di cui trattasi a mezzo di accertamento tecnico finalizzato alla verifica dell'esigenza o meno di nuovi automezzi nell'esercizio delle autolinee.

Al contributo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 7 della legge regionale 21 febbraio 1977, n. 7.

Art. 4.

La spesa di lire 5.000 milioni autorizzata con l'art. 12 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, per le finalità previste dall'art. 4, comma secondo, della medesima legge, è elevata di lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 5.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, a parziale modifica ed integrazione di quanto disposto con l'art. 5 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, al fine di assicurare il finanziamento integrale degli oneri derivanti per l'anno 1981 dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri, stipulato il 12 marzo 1980, è autorizzato a concedere alle imprese private esercenti autolinee extraurbane in concessione nel territorio della Regione siciliana un contributo di lire 2.500 milioni per l'anno finanziario 1981.

Il pagamento del contributo di cui al precedente comma sarà effettuato con le modalità previste dalla legge regionale 12 agosto 1980, n. 90, ed in ragione di L. 1.750.000 per dipendente.

Art. 6.

Per provvedere alla liquidazione delle somme ancora da corrispondere alle imprese private esercenti autolinee in concessione per l'esercizio finanziario 1980 in virtù dell'art. 5 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, e dell'art. 2, lettere *a*) e *b*), della legge regionale 12 agosto 1980, n. 90, è autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire 280 milioni e 600 milioni.

Art. 7.

Per l'attuazione delle finalità previste nel titolo I della presente legge sono autorizzate a carico del bilancio della Regione per l'esercizio in corso le seguenti spese:

art. 1, L. 10.256 milioni;
art. 2, L. 2.600 milioni;
art. 3, L. 819 milioni;
art. 4, L. 1.200 milioni;
art. 5, L. 2.500 milioni;
art. 6, L. 880 milioni.

All'onere complessivo di lire 18.255 milioni ricadente nello esercizio finanziario 1981 si fa fronte:

quanto a lire 5.128 milioni, pari al 50 per cento della spesa autorizzata per le finalità del precedente art. 1, con le assegnazioni dello Stato per l'anno 1979, di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;

quanto a lire 3.419 milioni con le assegnazioni dello Stato per l'anno 1979, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 384;

quanto a lire 3.380 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo;

quanto a lire 6.328 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Titolo II

PROVVEDIMENTI PER IL TURISMO, LO SPORT E LE INFRASTRUTTURE TURISTICHE

Art. 8.

La spesa autorizzata dall'art. 1, lettera *g*), della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 31 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è incrementata, per l'anno finanziario 1981, di lire 500 milioni.

Art. 9.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere per l'anno finanziario 1981, un contributo straordinario di lire 50 milioni in favore dell'associazione culturale e sportiva «Ludi di Enea», con sede in Trapani, nella ricorrenza del bimillenario della morte di Virgilio per la realizzazione di un ciclo di iniziative denominate «Ludi di Enea».

Art. 10.

La spesa autorizzata dall'art. 1, lettera *g*), della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 30, lettera *d*), della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è incrementata, per l'anno finanziario 1981, di lire 250 milioni.

Art. 11.

Il contributo all'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana, previsto dall'art. 4, lettera *f*), della legge regionale 30 dicembre 1966, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato, per l'anno finanziario 1981, di lire 750 milioni.

Art. 12.

Per l'anno finanziario 1981 è autorizzata a favore dell'ente autonomo Teatro Massimo di Palermo l'ulteriore spesa di lire 900 milioni.

Art. 13.

Il contributo a favore del comune di Catania per il pagamento delle paghe e degli stipendi al personale del Teatro Massimo Bellini di Catania, previsto dall'art. 7 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 7, e dall'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 54, è fissato, per l'anno finanziario 1981, nell'importo di lire 3.400 milioni.

Art. 14.

L'importo del contributo a favore del Teatro Massimo di Palermo e del Teatro Massimo Bellini di Catania, previsto dall'art. 11 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 7, sostituito dall'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 49, è elevato, per l'anno finanziario 1981, a lire 1.300 milioni per ciascuno dei teatri predetti.

Art. 15.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere, nel corso dell'anno finanziario 1981, per il ripristino delle attrezzature, un contributo di lire 100 milioni al consiglio di amministrazione del Teatro stabile di Catania.

Art. 16.

Per le finalità dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, l'ulteriore spesa di lire 20.000 milioni.

Art. 17.

La spesa autorizzata dall'art. 1, lettera *g*), della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità degli articoli 24 e 25 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è incrementata, per l'anno finanzario 1981, di lire 3.550 milioni.

Art. 18.

La spesa autorizzata dall'art. 1, lettera *g*), della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 14 della legge regionale 1° luglio 1972, n. 32, è incrementata, per l'anno finanziario 1981, di lire 100 milioni.

Art. 19.

Per le finalità degli articoli 8, 9, 15 e 18 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 71, è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la spesa di lire 2.500 milioni.

Art. 20.

La spesa autorizzata dall'art. 2 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità dell'art. 1, primo comma, della medesima legge, è incrementata, per l'anno finanzario 1981, di lire 800 milioni.

Art. 21.

Per le finalità dell'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, l'ulteriore spesa di lire 20.000 milioni.

Art. 22.

Per le finalità degli articoli 9 e 10 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 3.500 milioni e di lire 1.500 milioni.

Art. 23.

I contributi di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, sono concessi sulla base di un piano predisposto dall'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il parere del comitato per la programmazione sportiva e della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 24.

Per le finalità dell'art. 12 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni.

Art. 25.

Per le finalità previste dal titolo II della presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa complessiva di lire 56.800 milioni, come segue:

art. 8, L. 500 milioni;
art. 9, L. 50 milioni;
art. 10, L. 250 milioni;
art. 11, L. 500 milioni;
art. 12, L. 900 milioni;
art. 13, L. 700 milioni;
art. 14, L. 600 milioni;
art. 15, L. 100 milioni;
art. 16, L. 20.000 milioni;
art. 17, L. 3.550 milioni;
art. 18, L. 100 milioni;
art. 19, L. 2.500 milioni;
art. 20, L. 800 milioni;
art. 21, L. 20.000 milioni;
art. 22, L. 5.000 milioni;
art. 24, L. 1.000 milioni.

Al relativo onere si fa fronte:

quanto a lire 4.850 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257;

quanto a lire 26.950 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751;

quanto a lire 25.000 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60753.

Art. 26.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 marzo 1981

D'ACQUISTO

LO GIUDICE

(2269)

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811380)